



COMUNE DI SCARLINO

**NOTA INTEGRATIVA
AL RENDICONTO 2020**

INDICE

Nota integrativa al rendiconto	1
Quadro normativo di riferimento	
Criterio generale di attribuzione dei valori contabili	
Conto del bilancio e conto del patrimonio	2
Rendiconto d'esercizio ed effetti sul bilancio	
Sintesi dei dati finanziari a consuntivo	
Composizione del risultato di amministrazione	
Consistenza patrimoniale	
Parametri di deficit strutturale	
Altre considerazioni su bilancio e patrimonio	
Situazione contabile a rendiconto	5
Equilibri finanziari e principi contabili	
Composizione ed equilibrio del bilancio corrente	
Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti	
Verifica equilibri e obiettivo di finanza pubblica	
Gestione dei movimenti di cassa	
Gestione dei residui	
Altre considerazioni sulla situazione contabile	
Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità	11
Rilevanza e significatività di taluni fenomeni	
Spesa per il personale	
Dinamica della forza lavoro	
Livello di indebitamento	
Esposizione per interessi passivi	
Partecipazioni in società	
Costo dei principali servizi a domanda individuale erogati	
Altre considerazioni sulla gestione	
Aspetti finanziari o patrimoniali monitorati	16
Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo	
Avanzo o disavanzo applicato in entrata	
Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato	
Composizione del fondo pluriennale vincolato	
Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata	
Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità	
Accantonamenti in fondi rischi	
Criteri di valutazione delle entrate	22
Previsioni definitive e accertamenti di entrata	
Tributi	
Trasferimenti correnti	
Entrate extratributarie	
Entrate in conto capitale	
Riduzione di attività finanziarie	
Accensione di prestiti	
Anticipazioni	
Altre considerazioni sulle entrate	

Criteri di valutazione delle uscite	26
Previsioni definitive e impegni di spesa	
Spese correnti	
Spese in conto capitale	
Incremento di attività finanziarie	
Rimborso di prestiti	
Chiusura delle anticipazioni	
Altre considerazioni sulle uscite	
Fenomeni che necessitano di particolari cautele	30
Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito	
Modalità di finanziamento del bilancio investimenti	
Principali investimenti attivati nell'esercizio	
Garanzie prestate	
Impieghi finanziari in strumenti derivati	
Debiti fuori bilancio in corso formazione	
Altre considerazioni su fenomeni particolari	
Conclusioni	34
Considerazioni finali e conclusioni	

1 Nota integrativa al rendiconto

1.1 Quadro normativo di riferimento

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le *"disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"* (D.Lgs.118/11). Si è pertanto operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma dei modelli o delle relazioni previste dall'importante adempimento. L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"* (D.Lgs.126/14).

In particolare, in considerazione dal fatto che *"(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)"* (D.Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del *principio n.13 - Neutralità e imparzialità*);
- il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto. Per questo motivo, anche i dati e le informazioni riportate nella presente Nota integrativa sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del *principio n.14 - Pubblicità*);
- il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso collegati, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del *principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma*).

L'esercizio 2020 è stato caratterizzato dalla Emergenza Covid-19. La previsione iniziale di bilancio, costruita in assenza di tale criticità, ha subito ovviamente in corso d'anno molteplici variazioni per tenere conto dei provvedimenti normativi di urgenza via via emanati fino alla fine dell'esercizio ed anche nell'esercizio 2021 con impatto sul rendiconto di gestione 2020.

1.2 Criterio generale di attribuzione dei valori contabili

Il rendiconto, al pari degli allegati ufficiali, è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra i consuntivi dei diversi esercizi. In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio relativi al rendiconto, hanno attribuito gli accertamenti di entrata e gli impegni di uscita ai rispettivi esercizi di competenza "potenziata", ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del *principio n.1 - Annualità*);
- il bilancio di questo ente, come il relativo rendiconto, è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza di ciò, il complesso unitario delle entrate ha finanziato la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del *principio n.2 - Unità*);
- il sistema di bilancio, relativamente al rendiconto, comprende tutte le finalità ed i risultati della gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista ed attuata nell'esercizio. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma contabile, sono state ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del *principio n.3 - Universalità*);
- tutte le entrate, con i relativi accertamenti, sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo, tutte le uscite, con i relativi impegni, sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del *principio n.4 - Integrità*).

2 Conto del bilancio e conto del patrimonio

2.1 Rendiconto d'esercizio ed effetti sul bilancio

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione nel tempo dell'equilibrio tra entrate e uscite. Questo obiettivo va prima rispettato a preventivo, mantenuto durante la gestione e poi conseguito anche a consuntivo, compatibilmente con la presenza un certo grado di incertezza che comunque contraddistingue l'attività. Ma il risultato finanziario, economico e patrimoniale di ogni esercizio non è un'entità autonoma perché va ad inserirsi in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti dell'esercizio chiuso con il presente rendiconto e gli stanziamenti del bilancio triennale successivo. Questi ultimi, sono direttamente interessati dai criteri di imputazione contabile degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa adottati (criterio di competenza potenziata) e, soprattutto, dall'applicazione della tecnica contabile del fondo pluriennale vincolato (FPV).

Gli effetti di un esercizio, anche se completamente chiuso, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo, la composizione del risultato di amministrazione, la consistenza patrimoniale e la situazione dei parametri di deficit strutturale. Si tratta di elementi ed informazioni che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito riportiamo gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

2.2 Sintesi dei dati finanziari a consuntivo

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'esercizio e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti su residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se costituito, denota la presenza di impegni di spesa già finanziati ma imputati in esercizi futuri, in dipendenza del loro grado di esigibilità non riconducibile all'esercizio dell'attuale rendiconto. Riguardo alla consistenza finale del fondo pluriennale vincolato è importante notare come questo importo produce effetti automatici sugli stanziamenti del triennio successivo, dato che il valore assunto dal FPV/U si ripercuote in modo automatico sulla consistenza iniziale del FPV/E stanziato nell'esercizio successivo.

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato, come di seguito riportato, non produce né produrrà nell'immediato effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di pianificazione, aggiornamento e gestione delle previsioni di entrata e uscita relative al bilancio in corso. L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni non ancora manifestati e riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con tempestività e ricorrere, ove la situazione lo dovesse richiedere, all'operazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio prevista dall'attuale quadro normativo.

Si precisa che i dati riportati nella tabella sottostante quantificano il risultato di amministrazione al lordo della parte accantonata, vincolata e destinata agli investimenti.

Altre considerazioni sul risultato di amministrazione al paragrafo 2.3.

Calcolo del risultato di amministrazione (Estratto dall'allegato "a" al Rendiconto, prima parte)		Rendiconto 2020		Totale
		Residui	Competenza	
Fondo di cassa iniziale	(+)	986.716,40	-	986.716,40
Riscossioni	(+)	1.400.428,94	8.046.645,00	9.447.073,94
Pagamenti	(-)	1.868.789,27	6.701.759,40	8.570.548,67
Situazione contabile di cassa				1.863.241,67
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	(-)			0,00
Fondo di cassa finale				1.863.241,67
Residui attivi	(+)	6.923.730,81	2.076.552,08	9.000.282,89
Residui passivi	(-)	723.936,00	1.944.217,53	2.668.153,53
Risultato contabile (al lordo FPV/U)				8.195.371,03
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)			105.195,86
FPV per spese in C/capitale (FPV/U)	(-)			215.767,55
Risultato effettivo				7.874.407,62

2.3 Composizione del risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione è stato calcolato e poi scomposto nelle singole componenti (fondi accantonati, vincolati, destinati agli investimenti, non vincolati), e questo al fine di conservare l'eventuale vincolo di

destinazione dei singoli elementi costituenti. Il margine di azione nell'utilizzare il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, infatti, dipende proprio da questi fattori. Per quanto riguarda la scomposizione del risultato nelle *componenti elementari*, la quota di avanzo accantonata è costituita da economie sugli stanziamenti in uscita del fondo crediti di dubbia esigibilità e da quelle, sempre nel versante della spesa, relative alle eventuali passività potenziali (fondi spese e fondi rischi). La quota vincolata è invece prodotta dalle economie su spese finanziate da entrate con obbligo di destinazione imposto dalla legge o dai principi contabili, su spese finanziate da mutui e prestiti contratti per la copertura di specifici investimenti, da economie di uscita su capitoli coperti da trasferimenti concessi per finanziare interventi con destinazione specifica, ed infine, da spese finanziate con entrate straordinarie su cui è stato attribuito un vincolo su libera scelta dell'ente.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato mentre il dettaglio (elenco analitico delle singole voci) è riportato nei corrispondenti allegati obbligatori al rendiconto, a cui pertanto si rinvia.

Si ricorda che nell'anno 2015 l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui come definita con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 30.04.2015 ha determinato una variazione del risultato di amministrazione al 1.1.2015, rispetto al risultato al 31.12.2014, con l'insorgere di un disavanzo tecnico - così detto extra-deficit - pari ad €. 1.408.373,47. L'ente ha provveduto alla relativa copertura in trenta rate costanti (di €. 46.945,79 ciascuna) nei termini della delibera consiliare n. 15 del 15.06.2015 approvata ai sensi del D.M. 2 aprile 2015.

Con l'approvazione del Rendiconto 2020 si è registrato un Disavanzo di Amministrazione al 31.12.2020 (Totale parte disponibile) pari ad - €. 504.847,41, in netto miglioramento rispetto al risultato 2019 pari ad - €. 806.517,05. Pertanto pur conseguendo ovviamente un risultato negativo, derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, lo stesso risulta migliorato rispetto al disavanzo tecnico già ripianato, il che significa non aver aggiunto a quest'ultimo un ulteriore squilibrio che sarebbe stato da considerarsi a tutti gli effetti un disavanzo effettivo.

Come noto l'esercizio 2020 è stato caratterizzato dalla Emergenza Covid-19. Ai fini che qui interessano hanno rilevato i provvedimenti normativi e ministeriali di urgenza via via emanati fino alla fine dell'esercizio ed anche nell'esercizio 2021 con impatto sul rendiconto di gestione 2020 e dunque sul risultato di amministrazione.

Nella parte vincolata del risultato di amministrazione sono infatti confluiti gli esiti della "Certificazione del Fondo delle Funzioni Fondamentali" secondo le regole dettate in ultimo dalla Ragioneria Generale dello Stato con Decreto 59033 del 01.04.21 - che ha sostituito integralmente il Decreto 212342 del 3.11.20 - con la quale è stato approvato anche il modello di certificazione definitivo, da inviare - pena pesanti sanzioni - entro il 31.05.2021. L'ente ha provveduto in tal senso in data 24.05.21. Risultano vincolate risorse complessive per €. 413.707,52 delle quali €. 97.971 per la Tari ed €. 25.974 per l'Imposta di soggiorno.

Composizione del risultato di amministrazione (Estratto dall'allegato "a" al Rendiconto, seconda parte)		Rendiconto 2020
Risultato di amministrazione		
Risultato di amministrazione al 31.12.20	(a)	7.874.407,62
Composizione del risultato e copertura dei vincoli		
Vincoli sul risultato		
Parte accantonata	(b)	7.062.644,75
Parte vincolata	(c)	1.276.553,31
Parte destinata agli investimenti	(d)	40.056,97
Vincoli complessivi		8.379.255,03
Verifica sulla copertura effettiva dei vincoli		
Risultato di amministrazione		7.874.407,62
Vincoli complessivi		8.379.255,03
Differenza (a-b-c-d) (e)		-504.847,41
Eccedenza dell'avanzo sui vincoli		-
Disavanzo da ripianare per il ripristino dei vincoli		504.847,41

2.4 Consistenza patrimoniale

Lo stato patrimoniale sintetizza, prendendo in considerazioni i macro aggregati di sintesi, la ricchezza complessiva dell'ente, ottenuta dalla differenza tra il valore delle attività e delle passività. Il prospetto si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù del loro grado di liquidità, inteso come la capacità del singolo cespite di trasformarsi in modo più o meno rapido in denaro. Per questo motivo il modello contabile indica, in sequenza, le immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie), seguite dall'attivo circolante (composto dalle rimanenze, dai crediti, dalle attività finanziarie non immobilizzate e dalle disponibilità liquide) e dai ratei e risconti attivi. Anche il prospetto del passivo si sviluppa in senso verticale con una serie di classi definite secondo un criterio diverso, però, da quello adottato per l'attivo, dato che non viene considerato il grado di esigibilità della passività (velocità di estinzione della posta riclassificata in passività a breve, medio e lungo termine) ma la natura stessa dell'elemento. Per questo motivo sono indicati in progressione il patrimonio netto, i conferimenti, i debiti e, come voce di chiusura, i ratei ed i risconti passivi. La differenza tra attivo e passivo mostra il patrimonio netto, e quindi la ricchezza netta posseduta. Si tratta, naturalmente, di un valore puramente teorico dato che non è pensabile che un ente pubblico smobilizzi interamente il suo patrimonio per cederlo a terzi. Questa possibilità, infatti, appartiene al mondo dell'azienda privata e non all'ente locale, dove il carattere istituzionale della propria attività, entro certi limiti (mantenimento degli equilibri di bilancio) è prevalente su ogni altra considerazione di tipo patrimoniale. Per quanto riguarda il patrimonio netto riportato nel modello, questo ha assunto un valore positivo (eccedenza

dell'attivo sul passivo) e denota una situazione di equilibrio, mentre il successivo prospetto è stato predisposto considerando i dati dell'ultimo inventario al momento disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di gestione del bilancio successivo.

Attivo	2020	Passivo	2020
Crediti verso P.A. fondo di dotazione	0,00	Fondo di dotazione	-1.087.059,86
Immobilizzazioni immateriali	342.963,21	Riserve	15.685.911,60
Immobilizzazioni materiali	19.821.238,30	Risultato economico d'esercizio	504.834,00
Immobilizzazioni finanziarie	85.186,64	Patrimonio netto	15.103.685,74
Rimanenze	0,00		
Crediti	2.139.732,64	Fondo per rischi ed oneri	193.904,65
Attività finanziarie non immobilizzate	0,00	Trattamento di fine rapporto	3.554,85
Disponibilità liquide	1.863.241,67	Debiti	4.846.289,95
Ratei e rconti attivi	0,00	Ratei e rconti passivi	4.104.927,27
		Passivo (al netto PN)	9.148.676,72
Totale	24.252.362,46	Totale	24.252.362,46

2.5 Parametri di deficit strutturale

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di almeno la metà degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale.

Il nuovo sistema di parametri si compone di 8 indicatori individuati all'interno del Piano degli indicatori allegato al rendiconto d'esercizio dell'ente (7 sintetici ed uno analitico), che sono stati poi parametrizzati con l'individuazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali, scatta la presunzione di positività.

L'attenzione del legislatore si è concentrata sui seguenti elementi ritenuti idonei a valutare il possibile insorgere di una situazione di deficitarietà: capacità di riscossione delle entrate; indebitamento (finanziario, emerso o in corso di emersione, improprio); disavanzo; rigidità della spesa.

Dal punto di vista prettamente tecnico, gli indicatori di tipo sintetico sono i seguenti:

- Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti
- Incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
- Anticipazione chiuse solo contabilmente
- Sostenibilità debiti finanziari
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio
- Debiti riconosciuti e finanziati
- Debiti in corso di riconoscimento sommati ai debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

L'elenco di cui sopra è inoltre integrato da un unico indicatore di tipo analitico, e precisamente:

- Effettiva capacità di riscossione (riscossioni rispetto agli accertamenti) riferita al totale delle entrate.

La situazione di deficitarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per formare il nuovo bilancio. Il prospetto è stato predisposto considerando i dati dell'ultimo rendiconto disponibile.

La situazione, come più sotto riportata e sulla base alle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di programmazione del nuovo bilancio.

Denominazione indicatore	Rendiconto 2020	
	Entro soglia	Fuori soglia
Incidenza spese rigide su entrate correnti	✓	
Incidenza incassi entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	✓	
Anticipazioni chiuse solo contabilmente	✓	
Sostenibilità debiti finanziari	✓	
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	✓	
Debiti riconosciuti e finanziati	✓	
Debiti in corso di riconoscimento o in corso di finanziamento	✓	
Effettiva capacità di riscossione	✓	

2.6 Altre considerazioni su bilancio e patrimonio

Non ci sono considerazioni tecniche o valutazioni particolari da segnalare su altri aspetti inerenti il conto del bilancio e il conto del patrimonio, in aggiunta o ad integrazione di quanto già riportato in questa sezione della Nota integrativa.

3 Situazione contabile a rendiconto

3.1 Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa, infine, la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto terzi. I modelli di bilancio e rendiconto adottano la stessa suddivisione.

Partendo da queste linee conduttrici, i documenti contabili originari erano stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio. Questa corrispondenza è stata poi mantenuta durante la gestione attraverso la rigorosa valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni, sono stati dimensionati e poi aggiornati (variazioni di bilancio) in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni attive e passive nei rispettivi esercizi. Di conseguenza, le corrispondenti previsioni hanno tenuto conto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del *principio n.16 - Competenza finanziaria*).

Nel predisporre i documenti di rendiconto non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (Piano esecutivo di gestione), pertanto, è stata formulata in modo da considerare che i fatti di gestione dovevano rilevare, a rendiconto, anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del *principio n.17 - Competenza economica*).

La situazione di iniziale equilibrio tra entrate e uscite è stata oggetto di un costante monitoraggio tecnico in modo da garantire che con le variazioni di bilancio fossero conservati gli equilibri e mantenuta la copertura delle spese correnti ed il finanziamento degli investimenti. Con l'attività di gestione, e il conseguente accertamento delle entrate e impegno delle spese, gli stanziamenti si sono tradotti in accertamenti ed impegni. A rendiconto, pertanto, la situazione di equilibrio (pareggio di bilancio) che continua a riscontrarsi in termini di stanziamenti finali non trova più corrispondenza con i corrispondenti movimenti contabili di accertamento ed impegno, creando così le condizioni per la formazione di un risultato di competenza che può avere segno positivo (avanzo) o negativo (disavanzo).

Il prospetto, limitato alla sola competenza, riporta la situazione in termini di stanziamenti e di relativo risultato.

Equilibrio di bilancio 2020 (Stanziamenti finali)	Entrate (+)	Uscite (-)	Risultato (+/-)
Corrente	8.374.891,23	8.374.891,23	0,00
Investimenti	4.517.509,11	4.517.509,11	0,00
Movimento di fondi	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
Servizi per conto di terzi	6.924.941,10	6.924.941,10	0,00
Totale	26.817.341,44	26.817.341,44	0,00

Risultato di competenza 2020 (Accertamenti / Impegni)	Entrate (+)	Uscite (-)	Risultato (+/-)
Corrente	8.382.015,97	6.825.516,41	1.556.499,56
Investimenti	1.234.139,84	1.230.969,08	3.170,76
Movimento di fondi	0,00	0,00	0,00
Servizi per conto di terzi	957.400,64	957.400,64	0,00
Totale	10.573.556,45	9.013.886,13	1.559.670,32

3.2 Composizione ed equilibrio del bilancio corrente

Il bilancio è stato costruito e poi aggiornato distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione. In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di previsioni di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Per attribuire gli importi ai *rispettivi esercizi* è stato seguito il criterio della *competenza potenziata* il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa, gli stanziamenti sono stati allocati negli anni in cui questa condizione si sarebbe verificata e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo hanno consentito, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare, i criteri di massima adottati per *imputare* la spesa corrente di competenza sono stati i seguenti:

- lo stanziamento con il relativo impegno è collocato nel medesimo esercizio solo se l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento del procedimento amministrativo, è interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stato applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);

- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio.

Per quanto riguarda invece il mantenimento dell'*equilibrio di parte corrente* (competenza), questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese correnti finanziate in esercizi precedenti da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

Il *criterio di imputazione* riferito alla gestione corrente, prima riportato, è talvolta soggetto a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili; questi aspetti particolari saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione e imputazione delle entrate e poi, in argomento separato, quelli relativi alle uscite.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio e il risultato corrente mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia. Per dare un corretto significato al risultato, l'eventuale avanzo di amministrazione e il FPV/E stanziati in entrata sono stati considerati "accertati" mentre il FPV/U stanziato in uscita è stato riportato come "impegnato".

Equilibrio bilancio corrente (Competenza)		Stanzamenti finali	Accertamenti e Impegni
Entrate			
Tributi (Tit.1/E)	(+)	4.811.516,25	4.822.687,82
Trasferimenti correnti (Tit.2/E)	(+)	2.579.111,83	2.729.835,01
Extratributarie (Tit.3/E)	(+)	884.096,41	783.800,09
Entrate correnti che finanziano investimenti	(-)	124.239,18	124.239,18
Risorse ordinarie		8.150.485,31	8.212.083,74
FPV per spese correnti (FPV/E)	(+)	131.842,17	131.842,17
Avanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00	0,00
Entrate in C/capitale che finanziano spese correnti	(+)	92.563,75	38.090,06
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti	(+)	0,00	0,00
Risorse straordinarie		224.405,92	169.932,23
Totale		8.374.891,23	8.382.015,97
Uscite			
Spese correnti (Tit.1/U)	(+)	8.214.011,71	6.559.441,03
Spese correnti assimilabili a investimenti	(-)	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.4/U)	(+)	113.933,73	113.933,73
Impieghi ordinari		8.327.945,44	6.673.374,76
FPV per spese correnti (FPV/U)	(+)	-	105.195,86
Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	46.945,79	46.945,79
Spese investimento assimilabili a spese correnti	(+)	0,00	0,00
Impieghi straordinari		46.945,79	152.141,65
Totale		8.374.891,23	6.825.516,41
Risultato			
Entrate bilancio corrente	(+)	8.374.891,23	8.382.015,97
Uscite bilancio corrente	(-)	8.374.891,23	6.825.516,41
Avanzo (+) o Disavanzo (-)		0,00	1.556.499,56

3.3 Composizione ed equilibrio del bilancio investimenti

Anche le poste del bilancio degli investimenti sono state separate da quelle di parte corrente e ciò, al fine di garantire l'autonomo finanziamento di questi due comparti, così diversi per origine e finalità. Il bilancio degli interventi in conto capitale si compone dalle entrate e uscite destinate a finanziare l'acquisto, la fornitura, la costruzione o la manutenzione straordinaria di beni o servizi di natura durevole. In tale ambito, è stata rispettata la regola di carattere generale che impone all'ente la completa *copertura*, in termini di accertamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata.

Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, sono state registrate negli anni in cui si prevede andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale, di norma, diventano impegnabili solo nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per *imputare la spesa* di investimento sono stati i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, è interamente esigibile nello stesso anno;
- se il crono-programma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stata applicata la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del *fondo pluriennale vincolato* (FPV/U) e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori,

- un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in C/esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo le eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimento di quello stesso anno.

Per quanto riguarda invece il conseguimento dell'*equilibrio di parte investimenti* (competenza), questo è stato raggiunto anche valutando, dove la norma lo consente, l'eventuale applicazione in entrata di una quota dell'avanzo a cui si aggiunge, per effetto della possibile imputazione ad esercizi futuri di spese in conto capitale finanziate da entrate a specifica destinazione, anche dello stanziamento in entrata del corrispondente fondo pluriennale (FPV/E).

I *criteri generali di imputazione* riferiti agli investimenti sono soggetti, in particolari casi, a specifiche deroghe previste dalla legge o introdotte dai principi contabili. Questi aspetti saranno affrontati nella sezione della Nota che descrive i criteri di valutazione delle entrate e poi, in argomento distinto, quelli relativi alle uscite.

Il prospetto mostra le poste che compongono l'equilibrio e il risultato degli investimenti mentre la composizione analitica dello stesso è riportata nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia. Per dare un corretto significato al risultato, l'eventuale avanzo di amministrazione e il FPV/E stanziati in entrata sono stati considerati "accertati" mentre il FPV/U stanziato in uscita è stato riportato come "impegnato".

Equilibrio bilancio investimenti (Competenza)		Stanzamenti finali	Accertamenti e Impegni
Entrate			
Entrate in conto capitale (Tit.4/E)	(+)	4.167.316,48	829.473,52
Entrate in conto capitale che finanziano spese correnti	(-)	92.563,75	38.090,06
Risorse ordinarie		4.074.752,73	791.383,46
FPV per spese in C/capitale (FPV/E)	(+)	282.517,20	282.517,20
Avanzo applicato a bilancio investimenti	(+)	36.000,00	36.000,00
Entrate correnti che finanziano investimenti	(+)	124.239,18	124.239,18
Entrate da riduzione di attività finanziarie (Tit.5/E)	(+)	0,00	0,00
Entrate per rid. att. finanziarie assimilabili a movimenti di fondi	(-)	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti (Tit.6/E)	(+)	0,00	0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti	(-)	0,00	0,00
Risorse straordinarie		442.756,38	442.756,38
Totale		4.517.509,11	1.234.139,84
Uscite			
Spese in conto capitale (Tit.2/U)	(+)	4.517.509,11	1.015.201,53
Spese investimento assimilabili a spesa corrente	(-)	0,00	0,00
Impieghi ordinari		4.517.509,11	1.015.201,53
FPV per spese in C/capitale (FPV/U)	(+)	-	215.767,55
Spese correnti assimilabili a investimenti	(+)	0,00	0,00
Spese per incremento di attività finanziarie (Tit.3/U)	(+)	0,00	0,00
Spese per inc. att. finanziarie assimilabili a movimento di fondi	(-)	0,00	0,00
Impieghi straordinari		0,00	215.767,55
Totale		4.517.509,11	1.230.969,08
Risultato			
Entrate bilancio investimenti	(+)	4.517.509,11	1.234.139,84
Uscite bilancio investimenti	(-)	4.517.509,11	1.230.969,08
Avanzo (+) o Disavanzo (-)		0,00	3.170,76

3.4 Verifica equilibri e obiettivo di finanza pubblica

La legge finanziaria per il 2019 (L.145/18, commi da 819 a 826) ha introdotto per gli enti territoriali nuove disposizioni in tema di equilibrio di bilancio. Sancito il definitivo superamento delle norme in materia di rispetto del principio di pareggio di bilancio fondate su saldi finanziari, dal 2019 il vincolo di finanza pubblica viene a coincidere con gli equilibri ordinari disciplinati dalle norme sull'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/11) e dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali. A tal fine gli enti sono considerati adempienti in presenza di un risultato di competenza non negativo desunto dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto (comma 821).

L'evoluzione normativa e le mutate esigenze di monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici hanno portato alla revisione del principio contabile applicato alla programmazione ad opera dell'undicesimo decreto (DM. 01.08.19) correttivo al D.Lgs.118/11. Contestualmente sono stati aggiornati il prospetto della verifica degli equilibri e il quadro generale riassuntivo, introducendo due nuovi saldi rilevanti:

- equilibrio di bilancio, pari al risultato di competenza al netto delle risorse acquisite in bilancio e destinate ad accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili, oppure con vincoli specifici di destinazione
- equilibrio complessivo, dato dalla somma algebrica tra equilibri di bilancio e variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto

I nuovi aggregati vestono un ruolo di primaria importanza nel processo di programmazione finanziaria, in quanto "l'impostazione del bilancio (...) non può prescindere dal fondamentale obiettivo di conseguire, oltre al risultato di competenza non negativo, anche l'equilibrio di bilancio come sopra definito, il quale (...) rappresenta una condizione che esprime la concreta applicazione del principio generale della prudenza" (Corte dei Conti Sez.Aut., delibera 19/2019)

Il successivo prospetto riporta nella prima parte il saldo di competenza (equilibrio finale) valido ai fini del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, mentre nella seconda parte sono riportati i nuovi saldi (equilibrio di bilancio e equilibrio complessivo) funzionali alla verifica sulla concreta applicazione dei principi contabili. "Gli enti locali a consuntivo devono conseguire un saldo di competenza non negativo e tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio che "copre" anche i vincoli e gli accantonamenti" (carte lavoro Commissione Arconet - resoconti del 13 novembre e dell'11 dicembre 2019).

Verifica degli equilibri (Rendiconto 2020)		Bilancio corrente	Bilancio investimenti	Attività finanziarie	Totale
Equilibrio finale					
Entrate (accertamenti)	(+)	8.382.015,97	1.234.139,84	0,00	9.616.155,81
Uscite (Impegni)	(-)	6.825.516,41	1.230.969,08	0,00	8.056.485,49
Risultato di competenza		1.556.499,56	3.170,76	0,00	1.559.670,32
Equilibrio generale					
Risultato di competenza	(+)	1.556.499,56	3.170,76	0,00	1.559.670,32
Risorse accantonate nel bilancio 2020	(-)	983.147,13	0,00		983.147,13
Risorse vincolate nel bilancio 2020	(-)	571.769,54	43,67		571.813,21
Equilibrio di bilancio		1.582,89	3.127,09		4.709,98
Variazione (+/-) accantonam. a rendiconto	(-)	-246.960,63	0,00		-246.960,63
Equilibrio complessivo		248.543,52	3.127,09		251.670,61
Anticipazioni ist. tesoriere/cassiere	(+)				0,00
Servizi c/Terzi	(+)				0,00
Totale					251.670,61

3.5 Gestione dei movimenti di cassa

La regola contabile prescrive che il bilancio sia predisposto iscrivendo, nel solo primo anno del triennio, le previsioni di competenza accostate a quelle di cassa. Queste ultime, però, devono prendere in considerazione tutte le operazioni che si andranno a verificare nell'esercizio, indipendentemente dall'anno di formazione del credito (incasso) o del debito (pagamento). Il movimento di cassa riguarda pertanto l'intera gestione, residui e competenza. A rendiconto, la situazione di pareggio che si riscontra anche nelle previsioni definitive di competenza (stanziamenti di entrata e di uscita) non trova più riscontro nei corrispondenti movimenti, dove la differenza tra gli accertamenti ed impegni, non più in pareggio, indica il risultato conseguito dalla competenza, sotto forma di avanzo o disavanzo. Nel versante della cassa, invece, l'originaria consistenza iniziale (fondo di cassa iniziale) con la corrispondente previsione in entrata e uscita viene ad essere sostituita dai movimenti che si sono realmente verificati (incassi e pagamenti), determinando così la consistenza finale di cassa.

Per quanto riguarda gli adempimenti di natura strettamente formale, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti sono stati registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi.

Il prospetto riporta la situazione dell'intero bilancio ed evidenzia sia il risultato della gestione della competenza che quello corrispondente ai flussi complessivi di cassa, con la relativa consistenza finale.

Gestione della cassa (Rendiconto)		Stanziamenti finali di cassa	Riscossioni e Pagamenti
Entrate			
Tributi	(+)	4.980.891,53	4.009.572,57
Trasferimenti correnti	(+)	3.105.288,50	2.782.509,71
Extratributarie	(+)	1.206.071,56	713.938,61
Entrate in conto capitale	(+)	4.786.448,28	941.182,47
Riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
Accensione di prestiti	(+)	34.273,73	34.273,72
Anticipazioni da tesoriere/cassiere	(+)	7.000.000,00	0,00
Entrate C/terzi e partite giro	(+)	7.002.810,45	965.596,86
Somma		28.115.784,05	9.447.073,94
FPV applicato in entrata (FPV/E)	(+)	-	-
Avanzo applicato in entrata	(+)	-	-
Parziale		28.115.784,05	9.447.073,94
Fondo di cassa iniziale	(+)	986.716,40	986.716,40
Totale		29.102.500,45	10.433.790,34
Uscite			
Correnti	(+)	9.148.224,62	6.372.538,41
In conto capitale	(+)	4.977.317,28	1.142.500,44
Incremento attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	(+)	113.933,73	113.933,73
Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	(+)	7.000.000,00	0,00
Spese C/terzi e partite giro	(+)	7.191.130,48	941.576,09
Parziale		28.430.606,11	8.570.548,67
FPV stanziato in uscita (FPV/U)	(+)	-	-
Disavanzo applicato in uscita	(+)	-	-
Totale		28.430.606,11	8.570.548,67
Risultato			
Totale entrate	(+)	29.102.500,45	10.433.790,34
Totale uscite	(-)	28.430.606,11	8.570.548,67
Risultato di competenza		671.894,34	
Fondo di cassa finale			1.863.241,67

3.6 Gestione dei residui

La chiusura del rendiconto è stata preceduta dalla ricognizione dei residui attivi e passivi relativi ad esercizi pregressi (riaccertamento ordinario) per verificare la fondatezza della rispettiva posizione giuridica originaria, il permanere nel tempo della posizione creditoria o debitoria, la corretta imputazione contabile in base al criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa, ed infine, l'esatta collocazione nella rispettiva struttura contabile.

La ricognizione dei residui attivi ha permesso di individuare e gestire contabilmente le possibili situazioni dei crediti di dubbia e difficile esazione, di quelli riconosciuti assolutamente inesigibili, dei crediti riconosciuti insussistenti per la sopravvenuta estinzione legale del diritto o per l'indebito o erroneo accertamento originario del diritto al credito. La ricognizione sui residui passivi ha consentito invece di gestire contabilmente le situazioni relative ai residui passivi per il quale il corrispondente debito risultava essere insussistente o prescritto. I residui attivi riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebiti o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati e formalizzati nella delibera di riaccertamento ordinario dei residui, debitamente motivata.

Allo stesso tempo, i residui passivi riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebiti o erroneo impegno di un'obbligazione non dovuta sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso lo stesso provvedimento di riaccertamento ordinario dei residui. Per quanto riguarda quest'ultima operazione, nel caso in cui l'eliminazione o la riduzione del residuo passivo avesse interessato una spesa finanziata da un'entrata con un preciso vincolo di destinazione, si dà fin d'ora atto che l'economia così determinata sarà gestita in modo separato per ripristinare così l'originario vincolo di destinazione (vincolo sull'avanzo di amministrazione).

Il prospetto riporta la situazione relativa alla gestione dei residui accostando la consistenza iniziale (inizio esercizio) con quella finale, successiva alle operazioni contabili di rendiconto (riaccertamento ordinario).

Gestione dei residui (Rendiconto)		Residui iniziali (01/01/20)	Residui finali (31/12/20)
Residui attivi			
Tributi	(+)	5.267.142,20	4.680.260,79
Trasferimenti correnti	(+)	526.176,67	243.958,25
Extratributarie	(+)	1.453.464,69	1.236.159,22
Entrate in conto capitale	(+)	1.052.728,39	714.916,85
Riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
Accensione di prestiti	(+)	34.273,73	0,00
Anticipazioni da tesoriere/cassiere	(+)	0,00	0,00
Entrate C/terzi e partite giro	(+)	77.869,35	48.435,70
Totale		8.411.655,03	6.923.730,81
Residui passivi			
Correnti	(+)	1.863.008,78	507.742,86
In conto capitale	(+)	632.518,78	81.344,64
Incremento attività finanziarie	(+)	0,00	0,00
Rimborso di prestiti	(+)	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	(+)	0,00	0,00
Spese C/terzi e partite giro	(+)	266.189,38	134.848,50
Totale		2.761.716,94	723.936,00

3.7 Altre considerazioni sulla situazione contabile

Non ci sono considerazioni tecniche o valutazioni particolari da segnalare su altri aspetti della situazione contabile di rendiconto, in aggiunta o ad integrazione di quanto già riportato in questa sezione della Nota integrativa.

4 Aspetti della gestione con elevato grado di rigidità

4.1 Rilevanza e significatività di taluni fenomeni

I documenti ufficiali, e in particolare le relazioni esplicative, forniscono informazioni che sono utili anche per il processo decisionale, in grado quindi di influenzare le scelte degli utilizzatori per aiutarli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri (significatività). In coerenza con questo approccio, è stato fatto uno sforzo affinché le informazioni di natura o contenuto rilevante, la cui omissione o errata presentazione avrebbe potuto influenzare le decisioni degli utilizzatori, avessero nel sistema di bilancio, e in particolare nella Nota integrativa, la giusta e necessaria visibilità (rilevanza). Si è cercato inoltre di dare maggior peso alle informazioni relative a poste con dimensione quantitativa e qualitativa rilevante, quest'ultima valutata sia in rapporto ai valori complessivi del bilancio che all'importanza strategica del fenomeno (rispetto del principio *n.6 - Significatività e rilevanza*).

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è stata prestata particolare attenzione ai fattori che manifestano un elevato grado di rigidità, individuando nel costo del personale, livello complessivo del debito, esposizione netta per interessi passivi, possesso di partecipazioni in società e disponibilità di enti strumentali, le dinamiche su cui è opportuno sviluppare un approfondimento. Si tratta di fenomeni che hanno un impatto strutturale nella complessa dinamica dell'equilibrio corrente, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, tesa ad escludere il bisogno di interventi eccezionali che esulano dalla normale programmazione di bilancio e nella gestione del rendiconto, va ponderata e rientra, a pieno titolo, nel contenuto della Nota integrativa.

Di seguito riportiamo gli spunti riflessivi e le valutazioni su ciascuno di questi aspetti.

4.2 Spesa per il personale

Nella pubblica amministrazione, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo di estrazione politica mentre i dirigenti ed i responsabili dei servizi si occupano della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno. Dal punto di vista operativo, l'attività è invece svolta da una struttura articolata e composta da personale di diversa qualifica e specializzazione. Con un'organizzazione come questa, comune a tutte le aziende che operano nel ramo dei servizi, il costo del fattore umano è prevalente rispetto all'acquisto degli altri mezzi di produzione. La spesa per il personale, infatti, con la sua dimensione finanziaria consistente, è il principale fattore di rigidità del bilancio corrente dato che il margine di manovra nella gestione ordinaria si riduce quando il valore di questo parametro tende a crescere.

La situazione di rendiconto, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli *sulla spesa pubblica* imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

Risulta rispettato il contenimento della spesa di personale (al netto delle esclusioni previste dalla normativa) rispetto alla media del triennio 2011-2013 pari ad euro 1.365.475,02. A consuntivo si registra un contenimento pari ad euro 254.668,24 che sale ad euro 277.393,19 con le esclusioni di cui alle assunzioni 2020 realizzate ai sensi del DM 17 marzo 2020.

Personale (Spesa corrente e personale a confronto)	Rendiconto 2020
Spesa per il personale complessiva	1.896.464,91
Spesa corrente complessiva	6.559.441,03

4.3 Dinamica della forza lavoro

Il costo degli stipendi (oneri diretti) dipende dalla dinamica della forza lavoro impiegata, e cioè dal numero e dal livello di inquadramento dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a cui va sommata l'incidenza dell'eventuale quota residuale dei soggetti impiegati con contratto a tempo determinato o altro rapporto di lavoro flessibile.

La situazione di rendiconto, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, rispetta i vincoli *sulle assunzioni* imposti dalle norme in materia di coordinamento della finanza pubblica e non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

Personale (Forza lavoro)	Rendiconto 2020
Personale previsto (in pianta organica o dotazione organica)	47
Totale	47
Dipendenti di ruolo in servizio	45
Dipendenti non di ruolo inservizio	1
Totale	46

4.4 Livello di indebitamento

La contrazione dei mutui, a partire dall'inizio dell'ammortamento e fino alla sua estinzione, comporta il pagamento delle quote annuali per l'interesse ed il rimborso progressivo del capitale. Questi importi costituiscono, a tutti gli effetti, spese del bilancio corrente da finanziare con altrettante risorse. L'equilibrio

corrente si fonda, infatti, sull'accostamento tra le entrate di parte corrente (tributi, trasferimenti correnti, extratributarie) con le uscite della stessa natura (spese correnti e rimborso di prestiti). Trattandosi di un onere che non può essere più modificato, salvo il ricorso a complesse e onerose operazioni di rinegoziazione del prestito, la relativa spesa genera un aumento nel tempo del grado di rigidità del bilancio.

Ne consegue che la politica del ricorso al credito, come modalità di possibile attivazione delle opere pubbliche, è attentamente ponderata nei suoi risvolti finanziari e contabili. Questa analisi ha considerato sia la prospettiva di una possibile espansione futura del ricorso al credito che la valutazione dell'indebitamento esistente sull'attuale equilibrio di bilancio, come emerge dopo i dati del rendiconto. Si ricorda che nel corso del 2020 l'ente, nell'ambito delle norme emergenziali, ha attuato la rinegoziazione dei mutui contratti con Cassa DD.PP. e si è avvalso della facoltà della sospensione del pagamento della quota capitale dei mutui Cassa DD.PP. -MEF. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

Indebitamento complessivo (Consistenza al 31.12)		Rendiconto 2020
Consistenza iniziale (01 gennaio)	(+)	2.308.668,11
Accensione	(+)	0,00
Rimborso	(-)	113.933,73
Variazioni da altre cause (rettifiche)	(+/-)	0,00
Consistenza finale (31 dicembre)		2.194.734,38

4.5 Esposizione per interessi passivi

Il livello di indebitamento è una componente importante della rigidità del bilancio, dato che gli esercizi futuri dovranno finanziare il maggior onere per il rimborso delle quote annue di interesse e capitale con le normali risorse correnti. L'ente può assumere nuovi mutui o accedere ad altre forme di finanziamento disponibili sul mercato del credito solo se rispetta, in via preventiva, i limiti massimi imposti dal legislatore. L'importo annuale degli interessi passivi, sommato a quello dei mutui, dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, infatti, non può superare un determinato valore percentuale delle risorse relative ai primi tre titoli delle entrate. L'ammontare degli interessi passivi è conteggiato al netto dei corrispondenti contributi in conto interessi eventualmente ottenuti, dato che queste entrate riducono il peso dei nuovi interessi passivi sul corrispondente esercizio (costo netto). Anche in questo caso, come per l'indebitamento, l'approfondimento contabile effettuato dopo la chiusura del rendiconto ha valutato sia gli effetti indotti dal peso degli interessi passivi netti sull'attuale equilibrio finanziario che i risvolti che potrebbero derivare da una possibile espansione del ricorso al credito.

L'art. 204 del TUEL prevede che l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, non deve superare il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli dell'entrate del rendiconto del penultimo anno precedente. A consuntivo 2020 la percentuale è pari al 1,38%.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

Verifica limite indebitamento annuale (Situazione al 31-12)		Rendiconto 2020
Esposizione massima per interessi passivi		2018
Entrate (rendiconto penultimo anno precedente)		
Tributi (Tit.1/E)	(+)	5.006.037,11
Trasferimenti correnti (Tit.2/E)	(+)	2.137.647,30
Extratributarie (Tit.3/E)	(+)	1.071.439,22
Entrate penultimo anno precedente		8.215.123,63
Limite massimo esposizione per interessi passivi		
Percentuale massima di impegnabilità delle entrate		10 %
Limite teorico interessi		821.512,36
Esposizione effettiva		2020
Interessi passivi		
Interessi su mutui	(+)	113.150,87
Interessi su prestiti obbligazionari	(+)	0,00
Interessi per debiti garantiti da fideiussione prestata dall'ente	(+)	0,00
Interessi passivi		113.150,87
Contributi in C/interessi		
Contributi in C/interessi su mutui e prestiti	(-)	0,00
Contributi C/interessi		0,00
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi)		113.150,87
Verifica prescrizione di legge		2020
Limite teorico interessi	(+)	821.512,36
Esposizione effettiva (interessi passivi al netto contributi)	(-)	113.150,87
Disponibilità residua per ulteriori interessi passivi		708.361,49
Rispetto del limite		Rispettato

4.6 Partecipazioni in società

La legge attribuisce all'ente la facoltà di gestire i servizi pubblici locali anche per mezzo di società private, direttamente costituite o partecipate, ed indica così un modulo alternativo di gestione rispetto alla classica azienda speciale. La forma societaria adottata, al pari del possibile fine lucrativo che di per sé non è in contrapposizione con il perseguimento di uno scopo pubblico, non ha alcun peso per conferire o meno al soggetto operante la natura pubblica. Le modalità di gestione dei servizi sono quindi lasciati alla libera scelta della pubblica amministrazione seppure nel rispetto di taluni vincoli dettati dall'esigenza di non operare una distorsione nella concorrenza di mercato.

L'acquisizione o il mantenimento di una partecipazione, d'altro canto, vincola l'ente per un periodo non breve. Per questa ragione, le valutazioni poste in sede di stesura della Nota integrativa hanno interessato anche le partecipazioni, con riferimento alla situazione in essere dopo la disponibilità dei dati di rendiconto. In questo ambito, è stata posta particolare attenzione all'eventuale presenza di ulteriori fabbisogni di risorse che possono avere origine dalla condizione economica o patrimoniale degli eventuali rapporti giuridici consolidati.

Per quanto attiene le partecipazioni possedute dall'Ente nelle Società si ricorda l'approvazione in Consiglio Comunale, con atto n. 21 del 29.9.2017, della "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100 - Ricognizione partecipazioni possedute"

Il Consiglio Comunale ha autorizzato il mantenimento delle partecipazioni societarie in Acquedotto del Fiora Spa, Edilizia Provinciale Grossetana Spa e Netspring Srl.

La razionalizzazione periodica in ultimo attuata nel 2020, con provvedimento di Giunta Comunale n. 147 del 17.12.2020 come recepita in Consiglio Comunale con atto n. 40 del 30.12.2020, ha confermato l'assetto complessivo delle società partecipate per le quali è stato deliberato, con il provvedimento consiliare del 2017, il mantenimento.

Per CO.SEC.A. S.r.l., CE.VAL.CO. S.p.a. e Grosseto Sviluppo S.r.l. risultano in corso procedure di liquidazione. Per R.A.M.A. S.p.a. e Grossetofiere S.p.a. le procedure di gara per la dismissione mediante cessione delle quote detenute sono andate deserte.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, data anche la bassa percentuale di partecipazione, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza. Si precisa che l'ente ha provveduto, come da disposizioni normative vigenti, ad accantonare apposito fondo per il ripiano delle perdite delle società pubbliche.

Partecipazioni possedute dall'Ente	Cap. sociale partecipata	Val. nominale partecipazione	Quota % dell'Ente
EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA	4.000.000,00	40.400,00	1,01 %
NET-SPRING SRL	110.400,00	1.104,00	1,00 %
ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA	1.730.520,00	12.654,00	0,73 %
CO.SEC.A SRL - in liquidazione	719.806,00	18.243,00	2,53 %
CE.VAL.CO SPA - in liquidazione	636.740,00	1.300,00	0,20 %
Grossetofiere SPA	3.768.522,00	517,00	0,01 %
GROSSETO SVILUPPO SRL - in liquidazione	646.718,00	278,64	0,04 %
RAMA SPA	1.653.964,00	10.690,00	0,65 %
Totale		85.186,64	

Denominazione Tipo di legame Attività svolta	EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA Partecipata (AP_BIV.1b) Gestione, amministrazione, manutenzione patrimonio di edilizia residenziale pubblica
Denominazione Tipo di legame Attività svolta	NET-SPRING SRL Partecipata (AP_BIV.1b) Gestione di servizi di telecomunicazione relativi a rilegatura degli edifici comunali interessati dalla RTPA ed accesso alla risorsa Internet; manutenzione e gestione delle reti telematiche, ivi compresi tutti i lavori, i servizi e le forniture per assicurarne il corretto funzionamento e la piena fruibilità da parte degli utenti.
Denominazione Tipo di legame Attività svolta	ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA Partecipata (AP_BIV.1b) Servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, oltre che del trattamento terziario delle acque per il loro riutilizzo e della dissalazione di acqua di mare e di acque salmastrose
Denominazione Tipo di legame Attività svolta	CO.SEC.A SRL - in liquidazione Partecipata (AP_BIV.1b) Servizio di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, trattamento/recupero, smaltimento rifiuti urbani e assimilati, spazzamento aree urbane nel territorio comunale e servizio di raccolta porta a porta. Dal 1.10.2013 la società ha conferito a SEI TOSCANA il ramo d'azienda relativo al servizio smaltimento rifiuti
Denominazione Tipo di legame Attività svolta	CE.VAL.CO SPA - in liquidazione Partecipata (AP_BIV.1b) Promozione, organizzazione e gestione di attività della costa toscana e delle imprese che operano sul territorio
Denominazione Tipo di legame Attività svolta	Grossetofiere SPA Partecipata (AP_BIV.1b) Organizzazione e gestione fiere, esposizioni e servizi alle imprese su tutto il territorio provinciale
Denominazione Tipo di legame Attività svolta	GROSSETO SVILUPPO SRL - in liquidazione Partecipata (AP_BIV.1b) Agenzia di assistenza tecnica e di orientamento strategico alle imprese
Denominazione Tipo di legame Attività svolta	RAMA SPA Partecipata (AP_BIV.1b) Dopo il conferimento nel 2010 del ramo d'azienda relativo al trasporto pubblico locale in Tiemme Spa l'attività svolta riguarda la gestione del patrimonio immobiliare e delle partecipazioni in Tiemme Spa

4.7 Costo dei principali servizi a domanda individuale erogati

La legge sostiene la potestà impositiva autonoma nel campo tariffario, garantendo così che le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza restino ancorati al territorio e ai cittadini che li hanno corrisposti. In questo ambito, l'ente è tenuto a richiedere agli effettivi beneficiari del servizio una contribuzione, anche a carattere non generalizzato, ad eccezione delle prestazioni gratuite per legge. A seconda della natura del servizio esiste una diversa articolazione della tariffa ed un sistema selettivo di abbattimento del costo per il cittadino utente.

Nel campo specifico dei principali servizi offerti al cittadino, già in fase di formazione del bilancio è stata definita la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi (a domanda individuale e non) che sarebbe stata finanziata da tariffe e contribuzioni. Le scelte di politica tariffaria, infatti, rientrano nell'ambito decisionale già richiamato nei principali documenti di programmazione di inizio esercizio. Dopo la disponibilità dei risultati di rendiconto, pertanto, l'analisi dei dati contabili tende a verificare se, e in quale misura, detto obiettivo sia stato effettivamente raggiunto, garantendo così per i servizi presi in considerazione un grado di copertura della spesa complessiva coerente con gli obiettivi programmatici e, in ogni caso, tale da non avere impatti negativi sugli attuali equilibri di bilancio. Si ricorda che con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 27.02.2020 l'amministrazione ha stabilito di fornire gratuitamente il servizio trasporto scolastico con decorrenza anno scolastico 2020-2021. Per i servizi socio-educativi si registra, rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, un forte impatto della Emergenza Covid-19.

Principali servizi offerti al cittadino (Risultato)	Rendiconto 2020		Risultato
	Entrate	Uscite	
Servizi Educativi per l' Infanzia	38.912,51	141.018,20	-102.105,69
Servizio Mensa Scolastica	31.000,00	90.824,41	-59.824,41
Servizio Trasporto Scolastico	1.327,21	111.925,89	-110.598,68
Servizi Socio-Educativi Estivi	21.668,94	40.854,87	-19.185,93
Totale	92.908,66	384.623,37	-291.714,71

4.8 Altre considerazioni sulla gestione

Non ci sono considerazioni tecniche o valutazioni particolari da segnalare su altri aspetti della gestione con elevato grado di rigidità, in aggiunta o ad integrazione di quanto già riportato in questa sezione della Nota integrativa.

5 Aspetti finanziari o patrimoniali monitorati

5.1 Monitoraggio di fenomeni comparabili nel tempo

Il bilancio di previsione, di cui questo rendiconto ne identifica il consuntivo, era nato dopo una interazione che avevano coinvolto i diversi soggetti che, a vario titolo e con diversa provenienza, dovevano poi interagire con l'amministrazione. Il risultato di questo confronto aveva contribuito a produrre il complesso dei documenti di programmazione. In particolare, gli stanziamenti del bilancio e la descrizione dei corrispondenti obiettivi erano stati strutturati in modo da garantire un sufficiente grado di *coerenza interna* tale da assicurare un nesso logico fra la programmazione ed i successivi atti di gestione. Si erano così creati i presupposti affinché questi ultimi, una volta adottati, fossero strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Allo stesso tempo, pur in presenza di un quadro normativo della finanza locale non sufficientemente stabile e definito, si era cercata una connessione funzionale, e quindi un adeguato grado di *coerenza esterna*, tra le decisioni di bilancio e le direttive strategiche emanate degli altri livelli di governo della pubblica amministrazione, sia territoriale che nazionale (rispetto del *principio n.10 - Coerenza*).

Un ulteriore passo nella medesima direzione è stato fatto ora, in sede di chiusura del rendiconto, cercando di consolidare la coerenza dei documenti contabili in modo da accentuare il grado di confrontabilità nel tempo delle informazioni di chiusura esercizio. In questa ottica, le poste contabili di rendiconto sono state valutate in modo da favorire la comparabilità dei fenomeni nel medio periodo. Le valutazioni di consuntivo, infatti, sia finanziarie che patrimoniali o economiche, sono state effettuate adottando dei criteri di stima che si prestino ad essere conservati nel corso degli anni, in modo da favorire così la comparabilità dei fenomeni in un orizzonte temporale sufficientemente ampio. Solo in questo modo i risultati di questo rendiconto costituiranno un utile punto di riferimento per le scelte di programmazione che saranno poi adottate a partire dal prossimo bilancio di previsione. L'eventuale cambiamento di criteri ormai consolidati allontanerebbe l'ente da questo obiettivo, per cui la modifica nei criteri deve avere natura eccezionale ed è stata adeguatamente motivata. L'eccezione a questa regola, ad esempio, si verifica in presenza di importanti cambiamenti nella formulazione dei principi contabili ormai consolidati, soprattutto se queste modifiche hanno natura o contenuto particolarmente rilevante (rispetto del *principio n.11 - Costanza*).

Nella prospettiva di agevolare la comparabilità delle informazioni nel tempo, per rendere così individuabili gli andamenti tendenziali riscontrabili a rendiconto, si è cercato, infine, di non stravolgere l'abituale modalità di rappresentazione dei fenomeni a consuntivo e di mantenere costanti, ove possibile, i criteri di valutazione adottati nel passato. L'eventuale cambiamento, giustificato da circostanze eccezionali per frequenza e natura, come nel caso di modifiche alle regole contabili, è stato messo in risalto nei singoli argomenti dalla Nota integrativa interessati dal fenomeno. Una modifica nel criterio di valutazione o di imputazione delle previsioni di bilancio aggiornate, come nell'accertamento dell'entrata o nell'impegno della spesa, infatti, rendono difficilmente comparabili i diversi esercizi rendendo molto difficoltoso, se non addirittura impossibile, l'analisi sulle tendenze che si sviluppano e si manifestano nell'arco del tempo (rispetto del *principio n.12 - Comparabilità e verificabilità*). Questo approccio nasce anche dall'esigenza di concentrare l'attenzione su taluni fenomeni finanziari o patrimoniali che, per loro natura o contenuto, sono valutabili in una prospettiva corretta solo se restano confrontabili nel tempo. Si tratta, in particolare, dell'avanzo applicato in entrata o del disavanzo stanziato in uscita, della gestione contabile del fondo pluriennale vincolato (FPV), della composizione del fondo pluriennale vincolato, del fondo pluriennale applicato al bilancio, del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), degli accantonamenti in fondi rischi e, solo se applicabili all'ente, dei vincoli previsti dal patto di stabilità interno.

La Nota integrativa riporta di seguito le considerazioni su ciascuno di questi aspetti.

5.2 Avanzo o disavanzo applicato in entrata

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) e dell'avanzo di amministrazione eventualmente applicato, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) ed il possibile disavanzo applicato per il ripianamento di deficit relativi ad esercizi pregressi o al saldo negativo prodotto dall'originario riaccertamento straordinario dei residui.

In termini di composizione, il risultato positivo di amministrazione si distingue in avanzo a destinazione vincolata e in avanzo a destinazione libera, dove la prima quota (vincolo) non rappresenta, di fatto, un avanzo ma è solo il risultato della somma di risorse momentaneamente rimosse dal bilancio (economie di spesa) che però devono essere prontamente riapplicate per ripristinare così l'originaria destinazione dell'entrata che le aveva finanziate oppure, in altri casi, di risorse che devono essere momentaneamente conservate nella forma di avanzo non applicabile, e quindi come una "riserva con un vincolo preciso di destinazione". È questo il caso delle quote accantonate del risultato che diventano utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per fronteggiare i quali erano state accantonate. In un secondo tempo, quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione può essere liberata dal vincolo. Più in concreto, si è in presenza di una *quota vincolata* del risultato di amministrazione quando esiste una legge o un principio contabile che individua un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa, quando l'avanzo deriva da economie su mutui e prestiti contratti per il finanziamento di investimenti determinati, da economie su trasferimenti concessi a favore dell'ente per una specifica destinazione, oppure, da economie che hanno avuto origine da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, su cui l'amministrazione ha poi formalmente attribuito una specifica destinazione. Nei casi appena descritti, l'applicazione del possibile avanzo all'entrata può avvenire solo rispettando questi vincoli.

Diverso è il caso della *quota libera del risultato* positivo, che può essere utilizzato dopo l'approvazione del rendiconto ma rispettando solo una generica scala di priorità nella sua possibile destinazione, che vede al primo posto la copertura dei debiti fuori bilancio, seguita dai provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri

di bilancio, il finanziamento degli investimenti, la copertura delle spese correnti a carattere non permanente e l'estinzione anticipata dei prestiti.

Venendo a considerazioni di carattere più generale si conferma, anche in sede di rendiconto, che l'applicazione a bilancio dell'avanzo del precedente esercizio, come la rideterminazione dello stesso per il possibile venire meno delle cause che avevano comportato l'iscrizione dei relativi vincoli, sono state attentamente ponderate prima di dare corso, durante l'esercizio, alle relative operazioni contabili di espansione della spesa.

Il prospetto mostra la composizione sintetica del risultato di amministrazione applicato, conforme a quanto iscritto nella parte entrata del bilancio di previsione ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

La quota del disavanzo applicata al bilancio di parte corrente corrisponde alla rata annuale del ripiano del disavanzo tecnico (altrimenti detto extra-deficit) determinatosi con le operazioni di riaccertamento straordinario come stabilito con delibera di CC. n. 15 del 15.06.2015.

Avanzo o disavanzo applicato (Corrente e Investimenti)		Rendiconto 2020	
		Stanz. finale	Av./Dis. applicato
Avanzo applicato in entrata			
Avanzo applicato a finanziamento bilancio corrente	(+)	0,00	0,00
Avanzo applicato a finanziamento bilancio investimenti	(+)	36.000,00	36.000,00
Totale		36.000,00	36.000,00
Disavanzo applicato in uscita			
Disavanzo applicato al bilancio corrente	(+)	46.945,79	46.945,79
Totale		46.945,79	46.945,79

5.3 Gestione contabile del fondo pluriennale vincolato

Gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventa esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, situazione questa, che se non gestita con una soluzione contabile adeguata, porterebbe alla formazione di una componente di avanzo nell'anno in cui nasce il finanziamento (mancata imputazione dell'impegno) e di disavanzo (assenza del finanziamento della spesa) in quelli immediatamente successivi; e questo, fino alla completa imputazione dell'originaria previsione di spesa. Si tratta di una situazione a cui il legislatore ha cercato di porvi rimedio con una soluzione originale.

La tecnica che prevede l'impiego del *fondo pluriennale vincolato* ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo, a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Non si tratta, pertanto, di un criterio generalizzato applicabile a tutte le casistiche di assunzione dell'impegno ma solo ad una cerchia ristretta di situazioni, tutte codificate dalla legge o espressamente regolamentate dai principi contabili, a cui l'ente deve fare riferimento.

Nelle situazioni come quella prospettata, lo stanziamento di spesa di ciascun anno è composto dalla quota di impegno che si prevede formerà oggetto di liquidazione (spesa esigibile nell'esercizio) e di quella la cui liquidazione maturerà solo nel futuro (spesa esigibile in uno qualsiasi degli esercizi successivi), con poche eccezioni richiamate dalla legge. Il legislatore ha quindi voluto evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di incerta esito e collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La soluzione indicata non è però esente da difficoltà di gestione.

Venendo ai *criteri adottati per la stesura del rendiconto*, la quota dell'originario impegno liquidabile nell'esercizio è stata prevista nella normale posta di bilancio delle spese mentre quella che non si è tradotta in debito esigibile nello stesso esercizio (quota imputabile in C/esercizi futuri) è stata invece collocata nella voce delle uscite denominata *fondo pluriennale vincolato*. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza più la parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Lo *stanziamento complessivo* delle voci riconducibili al fondo pluriennale in uscita (FPV/U) indica, pertanto, quella parte dell'impegno originario in cui l'esecuzione dell'obbligazione passiva è stata rinviata, secondo il piano di lavoro previsto (crono programma per gli investimenti o previsione di liquidazione per le spese correnti finanziate da entrate a specifica destinazione) ad esercizi successivi.

Per quanto riguarda invece la *dimensione complessiva* assunta del fondo, questo importo è originato sia dai procedimenti di spesa sorti in esercizi precedenti (componente pregressa del FPV/U) che dalle previsioni di uscita riconducibili all'attuale bilancio (componente nuova del FPV/U). La somma delle due distinte quote indica il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio.

Il prospetto seguente mostra i *criteri di formazione* del fondo pluriennale vincolato con i conseguenti effetti sugli stanziamenti di questo rendiconto, sia in entrata che in uscita, seguito poi dalla dimostrazione dell'avvenuto

mantenimento degli *equilibri di bilancio* conseguenti alla tecnica contabile adottata. Questo secondo aspetto (equilibri interni al FPV), visibile nella seconda parte del prospetto, è importante perchè identifica come, e in quale misura, la tecnica del fondo pluriennale vincolato vada ad interagire con gli stanziamenti del bilancio, sia in termini di entrata (finanziamento originario della spesa con entrate a specifica destinazione a cui va a sommarsi la copertura della spesa reimputata tramite l'applicazione in entrata del FPV/E) che di uscita (spesa stanziata sotto forma di FPV/U a cui va a sommarsi l'uscita imputata in modo definitivo sotto forma di impegni di chiusura del procedimento di spesa). Questa situazione, esposta nel prospetto relativamente al solo primo anno del triennio (rendiconto attuale), dal punto di vista della logica contabile è valida anche per gli esercizi successivi.

Gestione contabile del FPV (Situazione aggiornata)		Esercizio 2020
FPV stanziato a bilancio dei rispettivi esercizi		
Entrate		
Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata (FPV/E)		414.359,37
Uscite		
Fondo pluriennale vincolato stanziato in uscita (FPV/U)		320.963,41

5.4 Composizione del FPV stanziato in uscita

Il fondo pluriennale vincolato è un *saldo finanziario* originato da risorse accertate in anni precedenti ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata.

In particolare, sulla scorta delle informazioni disponibili, si è operata la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (evasione degli ordini o esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva. In conseguenza di ciò, la parte di spesa che non è imputata nell'anno di *perfezionamento del finanziamento* (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio immediatamente successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno). Come espressamente previsto dalla norma contabile, gli stanziamenti di spesa iscritti nel fondo pluriennale di uscita (FPV/U) non sono stati oggetto di impegno contabile.

Come conseguenza di questo procedimento, e fatte salve le limitate deroghe espressamente previste per legge o in base ai principi contabili, l'attuale rendiconto riporta in uscita solo gli impegni di spesa che sono diventati completamente esigibili nel medesimo esercizio. Il prospetto mostra la composizione sintetica del fondo mentre il dettaglio è riportato nel corrispondente allegato obbligatorio al bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Composizione del FPV stanziato in spesa (FPV/U)		Previsione		FPV/U 2020
		FPV/U Tit.1	FPV/U Tit.2	
Num.	Denominazione missione			
1	Servizi generali e istituzionali	74.003,63	72.583,37	146.587,00
2	Giustizia	0,00	0,00	0,00
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00
5	Valorizzazione beni e attività culturali	0,00	27.003,42	27.003,42
6	Poltica giovanile, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	0,00	0,00	0,00
8	Assetto territorio, edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	31.192,23	36.000,00	67.192,23
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	35.979,64	35.979,64
11	Soccorso civile	0,00	17.350,36	17.350,36
12	Politica sociale e famiglia	0,00	26.850,76	26.850,76
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00
15	Lavoro e formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con autonomie locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
FPV stanziato a bilancio corrente (FPV/U) (+)		105.195,86		105.195,86
FPV stanziato a bilancio investimenti (FPV/U) (+)			215.767,55	215.767,55
Totale FPV/U stanziato				320.963,41

5.5 Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima *suddivisione* adottata per il bilancio ufficiale, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti, in modo da conservare la stessa destinazione che era stata attribuita dall'originario finanziamento. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo applicato in entrata (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest'ultimo, inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio.

Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata, ripartito tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare l'eventuale quota di avanzo applicata all'esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale riportato tra le entrate contribuisce a mantenere il pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia che è adottata per applicare a bilancio il risultato di amministrazione positivo (avanzo).

Il prospetto mostra la destinazione sintetica del fondo pluriennale in entrata, suddiviso nella componente corrente ed investimenti, come riportato nel modello ufficiale del bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata (FPV/E)		Rendiconto 2020
FPV applicato a finanziamento bilancio corrente 2020 (FPV/E)	(+)	131.842,17
FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti 2020 (FPV/E)	(+)	282.517,20
Totale		414.359,37

5.6 Consistenza del fondo crediti di dubbia esigibilità

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie per le quali esistono *ragionevoli elementi* che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati".

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, era data dalla somma dell'eventuale componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si trattava di coprire con adeguate risorse, pertanto, sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i crediti in corso di formazione con l'esercizio entrate (previsioni di entrata del nuovo bilancio). Come conseguenza di quest'ultimo aspetto, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo, si era provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). L'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso), pertanto, non avrebbe prodotto effetti distorsivi

sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, questi effetti sarebbero stati attenuati.

La *dimensione definitiva* del fondo, calcolata in sede di rendiconto dello stesso esercizio, porta invece a ricalcolare l'entità complessiva del FCDE per individuare l'importo del risultato di amministrazione che deve essere accantonato a tale scopo, congelando una quota dell'avanzo di pari importo (avanzo a destinazione vincolata). Nella sostanza, si va a costituire uno specifico accantonamento assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Se il risultato di amministrazione non è sufficiente a consentire l'accantonamento del FCDE rideterminato in sede di rendiconto, la quota mancante deve essere ripristinata stanziando nel bilancio di previsione successivo al rendiconto pari quota, importo che va pertanto ad aggiungersi allo stanziamento del FCDE già collocato in bilancio per fronteggiare la formazione di nuovi residui attivi.

L'ammontare del fondo calcolato a rendiconto dipende dall'andamento delle riscossioni in conto residui attivi che si è manifestato in ciascun anno dell'ultimo quinquennio rispetto all'ammontare complessivo dei crediti esistenti all'inizio del rispettivo esercizio. Questo conteggio (media del rapporto tra incassi e crediti iniziali) è applicato su ciascuna tipologia di entrata soggetta a possibili situazione di sofferenza.

Riguardo al *tipo di credito* oggetto di accantonamento, la norma lascia libertà di scelta delle tipologie oggetto di accantonamento, che possono essere costituite da aggregati omogenei come da singole posizioni creditorie.

Venendo ai *criteri effettivamente adottati* per la formazione del fondo, l'importo è stato quantificato dopo avere:

- individuato le categorie di entrate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbi;
- calcolato, per ciascuna categoria, la media semplice tra gli incassi in conto residui attivi ed i rispettivi crediti di inizio esercizio riscontrati nell'ultimo quinquennio;

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato quantificato al 31.12.2020 in complessivi euro 6.865.185,25. L'ente ha utilizzato la metodologia a regime in vigore dal 2019 attuando contemporaneamente dei correttivi, il tutto in coerenza con il principio della prudenza, al fine di evitare l'impatto negativo che potrebbe ripercuotersi sul prossimo rendiconto con il possibile insorgere di un disavanzo aggiuntivo sostanziale e questo con specifico riferimento allo "stralcio" dalle cartelle dei crediti 2010 ed anni precedenti di importi fino a euro 5.000, disposto dal legislatore nel 2021.

L'accantonamento obbligatorio minimo al FCDE al 31.12.2020 è pari ad €. 6.753.400,19 e l'ente, come sopra precisato, ha accantonato €. 6.865.185,25 a fronte di residui attivi complessivi per €. 7.457.136,09.

In particolare sono state accantonate:

- per le entrate tributarie rilevanti (TARSU-TARES-TARI , TOSAP permanente, ICI-IMU-TASI recupero evasione €. 5.240.270,21, con accantonamento calcolato con la metodologia a regime sui residui attivi dal 2011 e per i residui attivi provenienti dal 2010 ed anni precedenti accantonamento pari al 100% del volume dei residui attivi stessi
- Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni €. 36.000,00 pari all' ammontare dei residui attivi. Si tratta di crediti dovuti dal precedente concessionario del servizio, cancellato dall' Albo dei Concessionari e successivamente fallito, per i quali - ad ogni buon conto - l' ente ha fatto tempestiva domanda di ammissione al passivo nel marzo del 2019.
- per le entrate extra tributarie rilevanti (compartecipazione ai servizi socio-educativi - mensa e trasporto scolastico, nido per l'infanzia) €. 58.206,19 con accantonamento calcolato con la metodologia a regime
- per le entrate extra tributarie rilevanti (proventi contravvenzionali al Codice della Strada e correlate entrate per recupero spese di notifica) €. 1.005.856,84, con accantonamento calcolato con la metodologia a regime
- per le entrate extra tributarie da sanzioni amministrative per violazioni di norme, a coattivo, €. 75.069,87 con accantonamento pari all' ammontare complessivo dei residui attivi
- per i trasferimenti in conto capitale (proventi per permessi a costruire) €. 449.782,14, con accantonamento pari all' ammontare complessivo dei residui attivi, data la vetustà degli stessi e le pratiche legali in corso per recupero/insinuazioni in procedure fallimentari.

Il quadro di riepilogo mostra la composizione sintetica del fondo a rendiconto mentre il dettaglio è riportato nel corrispondente allegato al rendiconto.

Accantonamento fondo crediti dubbia esigibilità (Estratto dall'allegato "c" al Rendiconto)		Rendiconto 2020
Tributi e perequazione		5.276.270,21
Entrate extratributarie		58.206,19
Entrate extratributarie		1.069.212,52
Entrate extratributarie		11.714,19
Entrate in conto capitale		449.782,14
Totale		6.865.185,25
Denominazione Contenuto e valutazioni Importo	Tributi e perequazione Tipologia 101 : Imposte, tasse 5.276.270,21	

Denominazione Contenuto e valutazioni Importo	Entrate extratributarie Tipologia 100 : Vendita di servizi 58.206,19
Denominazione Contenuto e valutazioni Importo	Entrate extratributarie Tipologia 200 : Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione irregolarità ed illeciti 1.069.212,52
Denominazione Contenuto e valutazioni Importo	Entrate extratributarie Tipologia 500 : Rimborsi ed altre entrate correnti 11.714,19
Denominazione Contenuto e valutazioni Importo	Entrate in conto capitale Tipologia 500 : Altre entrate in conto capitale 449.782,14

5.7 Accantonamenti in fondi rischi

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio. Questo importo, qualificato come "*componente accantonata*", può essere destinato a formare altri tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali, contenzioso e sentenze non ancora esecutive o all'indennità di fine mandato.

Per quanto riguarda il primo aspetto, in sede di bilancio di previsione era stata effettuata una ricognizione iniziale sul contenzioso legale in essere, quantificato l'onere presunto di chiusura della pratica per poi provvedere, ove la soluzione fosse stata necessaria ed i fondi già accantonati non adeguati o sufficienti, a stanziare in spesa ulteriori risorse non impegnabili. In casistiche come questa, infatti, la norma consente di accantonare il presunto fabbisogno di spesa in un unico esercizio o di ripartirlo in due o più annualità, e ciò al fine di attenuare l'iniziale impatto finanziario. Relativamente alla seconda casistica, sempre in sede di bilancio di previsione, era stata valutata l'opportunità di creare un fondo rischi per far fronte ad eventuali spese per indennità di fine mandato, con possibile imputazione su uno o più esercizi. La valutazioni effettuate in sede di bilancio o sue variazioni, sono state riprese anche durante il processo di rendiconto per valutare se ci fossero le condizioni per procedere all'accantonamento di pari quota del risultato di amministrazione, onde costituire il fondo rischi. Con riferimento al fondo rischi per contenzioso non si è rilevata la necessità di accantonamenti al 31.12.2020 (è stata fatta una ricognizione complessiva sul contenzioso legale tuttora in essere, quantificato l'onere presunto di chiusura e si è provveduto a stanziare il fondo a previsione 2021 per €. 30.000). Il quadro di riepilogo è stato predisposto alla fine di questo processo di valutazione, considerando i dati più recenti al momento disponibili. La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

Accantonamento in fondo rischi (Consistenza)		Rendiconto 2020
Fondo perdite società partecipate		43.724,70
Fondo spese per indennità di fine mandato		3.554,85
Fondo rinnovo contrattuale		134.597,95
Fondo accantonamento alienazioni		15.582,00
Fondo rischi per contenzioso		0,00
Totale		197.459,50

Denominazione Contenuto e valutazioni Importo	Fondo perdite società partecipate 43.724,70
Denominazione Contenuto e valutazioni Importo	Fondo spese per indennità di fine mandato 3.554,85
Denominazione Contenuto e valutazioni Importo	Fondo rinnovo contrattuale 134.597,95
Denominazione Contenuto e valutazioni Importo	Fondo accantonamento alienazioni 15.582,00
Denominazione Contenuto e valutazioni Importo	Fondo rischi per contenzioso Non è stato accantonato alcun fondo 0,00

6 Criteri di valutazione delle entrate

6.1 Previsioni definitive e accertamenti di entrata

Le operazioni di chiusura del rendiconto sono state precedute da una rigorosa valutazione dei flussi finanziari e integrate, in casi particolari, anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in considerazione le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e di stima potessero portare a sottovalutazioni e sopravvalutazioni delle singole poste (attendibilità).

Il procedimento di accertamento delle entrate e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza).

I modelli del rendiconto espongono i dati adottando una classificazione che ne agevola la consultazione mentre i valori numerici più importanti sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nelle tabelle e nei testi della Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Nell'affrontare questi aspetti si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori finali di queste informazioni siano già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di consuntivo e possiedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza sull'attività svolta dall'amministrazione (*rispetto del principio n.5 - Veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità*).

Nella fase tecnica che preceduto la stesura del documento contabile, le componenti positive non realizzate non sono state contabilizzate mentre le componenti negative sono state contabilizzate, e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate (*rispetto del principio n.9 - Prudenza*).

Il riscontro sulle entrate, oggetto di accertamento in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del credito, il titolo giuridico che lo supporta, il soggetto debitore, l'ammontare del credito con la relativa scadenza, mentre gli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

In linea di massima e salvo specifiche deroghe previste dalla legge o dai principi, l'iscrizione della posta contabile nel bilancio è avvenuta rispettando il criterio della scadenza del credito, dato che l'accertamento delle entrate è effettuato nell'anno in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui viene a scadere.

Dopo questa doverosa premessa di carattere generale, il prospetto che segue mostra il riepilogo dell'entrata per titoli, in sintonia con quanto riportato nella prima parte del rendiconto ufficiale. Le note sviluppate nei successivi argomenti (tributi, trasferimenti correnti, entrate extratributarie, entrate in c/capitale, riduzione di attività finanziarie, accensione di prestiti e anticipazioni da tesoriere/cassiere) andranno invece ad analizzare i criteri seguiti per accertare gli importi dei diversi tipi di entrata, per imputarli ai rispettivi esercizi di competenza.

Entrate competenza (Riepilogo titoli)		Rendiconto 2020	
		Stanziam. finali	Accertamenti
FPV per spese correnti e in C/capitale (FPV/E)		414.359,37	-
Avanzo applicato in entrata		36.000,00	-
	Parziale	450.359,37	-
1 Tributi		4.811.516,25	4.822.687,82
2 Trasferimenti correnti		2.579.111,83	2.729.835,01
3 Entrate extratributarie		884.096,41	783.800,09
4 Entrate in conto capitale		4.167.316,48	829.473,52
5 Riduzione di attività finanziarie		0,00	0,00
6 Accensione di prestiti		0,00	0,00
7 Anticipazioni da tesoriere/cassiere		7.000.000,00	0,00
	Parziale (finanziamento impieghi)	19.892.400,34	9.165.796,44
9 Entrate C/terzi e partite di giro		6.924.941,10	957.400,64
	Totale	26.817.341,44	10.123.197,08

6.2 Tributi

Le risorse di questa natura comprendono le imposte, tasse e tributi simili (Tip.101), le compartecipazioni di tributi (Tip.104), i fondi perequativi delle amministrazioni centrali (Tip.301) o della regione e/o provincia autonoma (Tip.302). Per questo tipo di entrate, ma solo in casi particolari, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione, e quindi di accertamento, diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata all'esercizio in cui il credito diventerà realmente esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- **Tributi.** I ruoli ordinari sono stati accertati nell'esercizio di formazione, fermo restando il possibile accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di una quota percentuale del gettito stimato; per quest'ultimo aspetto, si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa. Con riferimento ai ruoli emessi prima dell'entrata in vigore dei nuovi principi e nella sola ipotesi in cui l'ente abbia già iniziato a contabilizzare queste entrate per cassa (accertamento sull'incassato invece che per l'intero ammontare del ruolo) ci si può avvalere di una specifica deroga che consente di applicare il precedente criterio di cassa in luogo del nuovo, e questo, fino all'esaurimento delle poste pregresse;
- **Sanzioni ed interessi correlati ai ruoli coattivi.** Qualunque sia la data della loro effettiva emissione (pregressi o futuri), sono state accertate per cassa per cui la relativa previsione del bilancio ha tenuto conto di questa deroga al principio;
- **Tributi riscossi dallo stato o da altra amministrazione pubblica.** Sono stati accertati nell'esercizio in cui l'ente pubblico erogatore ha provveduto ad adottare, nel proprio bilancio, l'atto amministrativo di impegno della

corrispondente spesa. La previsione e la conseguente imputazione, di conseguenza, adotta lo stesso criterio e colloca l'entrata nell'esercizio in cui si verifica questa condizione;

- **Tributi riscossi per autoliquidazione dei contribuenti.** Possono essere accertati sulla base delle riscossioni che saranno effettuate entro la chiusura del rendiconto oppure, in alternativa, sulla base degli accertamenti effettuati sul rispettivo esercizio di competenza, e per un importo non superiore a quello che è stato comunicato dal competente dipartimento delle finanze o altro organo centrale o periferico del governo.

Il quadro mostra la composizione sintetica delle entrate tributarie mentre il dettaglio è riportato nel rendiconto ufficiale (entrate per tipologia) a cui pertanto si rinvia.

Tit.1/E (Correnti tributaria, contributiva e perequativa)	Rendiconto 2020	
	Stanziam. finali	Accertamenti
101 Imposte, tasse e proventi assimilati	4.318.395,44	4.329.567,01
104 Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00
301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	493.120,81	493.120,81
302 Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00
Totale	4.811.516,25	4.822.687,82

6.3 Trasferimenti correnti

Gli accertamenti contabili, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formalizzati applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica è esigibile. Appartengono a questo genere di entrata i trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche (Tip.101), da famiglie (Tip.102), da imprese (Tip.103), da istituzioni sociali private al servizio delle famiglie (Tip.104) ed i trasferimenti dall'unione europea e dal resto del mondo (Tip.105). In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili di competenza:

- **Trasferimenti da PA, famiglie, imprese, istituzioni private.** Sono stati accertati, di norma, negli esercizi in cui diventa esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente.

Per quanto concerne, in particolare, i trasferimenti da altre pubbliche amministrazioni, l'esigibilità coincide con l'atto di impegno dell'amministrazione concedente. La registrazione dell'accertamento, pertanto, colloca l'importo nell'esercizio in cui è adottato il provvedimento di concessione, compatibilmente con la possibilità di reperire in tempo utile le informazioni necessarie alla corretta imputazione.

Nella tipologia 101 sono comprese le somme per lo svolgimento delle funzioni delegate per conto della Regione, nonché le somme per i rimborsi delle spese che l'ente sostiene in qualità di capofila, tra cui la principale, per la gestione del canile comprensoriale. Trovano altresì imputazione le somme per l'Emergenza Covid per le Funzioni Fondamentali e per gli specifici ristori di entrata e spesa.

Il prospetto mostra la composizione sintetica dei trasferimenti correnti mentre il dettaglio è riportato nel conto di bilancio ufficiale (entrate per tipologia), a cui pertanto si rinvia.

Tit.2/E (Trasferimenti correnti)	Rendiconto 2020	
	Stanziam. finali	Accertamenti
101 Da Amministrazioni pubbliche	2.469.919,54	2.621.862,72
102 Da Famiglie	800,00	800,00
103 Da Imprese	107.992,29	106.772,29
104 Da Istituzioni Sociali Private	400,00	400,00
105 Dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00
Totale	2.579.111,83	2.729.835,01

6.4 Entrate extratributarie

Rientra in questo titolo la vendita di beni e servizi che derivano dalla gestione dei beni (Tip.100), i proventi dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità o degli illeciti (Tip.200), gli interessi attivi (Tip.300), le altre entrate da redditi da capitale (Tip.400) ed i rimborsi e altre entrate correnti (Tip.500).

Gli accertamenti di rendiconto, con rare eccezioni riportate di seguito in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formulati applicando il principio della competenza potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa realmente esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- **Gestione dei servizi pubblici.** I proventi sono stati contabilizzati nell'esercizio in cui servizio è stato realmente reso all'utenza, criterio seguito anche nel caso in cui la gestione sia affidata a terzi;
- **Interessi attivi.** Sono stati riportati nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica risulta esigibile, applicando quindi il principio generale. L'accertamento degli interessi di mora, diversamente dal caso precedente, segue invece il criterio di cassa per cui le entrate di questa natura sono accertabili nell'esercizio dell'incasso;
- **Gestione dei beni.** Le risorse per locazioni o concessioni, che di solito garantiscono un gettito pressoché costante negli anni, sono attribuite come entrate di parte corrente nell'esercizio in cui il credito diventa esigibile, applicando quindi la regola generale.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate extratributarie mentre il dettaglio è riportato nel rendiconto ufficiale (entrate per tipologia), a cui pertanto si rinvia.

Tit.3/E (Entrate extratributarie)	Rendiconto 2020	
	Stanziam. finali	Accertamenti
100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	389.113,92	366.249,01
200 Proventi dall'attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti	347.390,00	290.656,32
300 Interessi attivi	1.700,00	173,31
400 Altre entrate da redditi da capitale	29.249,01	29.249,01
500 Rimborsi e altre entrate correnti	116.643,48	97.472,44
Totale	884.096,41	783.800,09

6.5 Entrate in conto capitale

Le risorse di questo genere, salvo deroghe espressamente autorizzate dalla legge, sono destinate al finanziamento degli acquisti di beni o servizi durevoli (investimenti), rendendo così effettivo il vincolo di destinazione dell'entrata alla copertura di una spesa della stessa natura. Sono comprese in questo titolo i tributi in conto capitale (Tip.100), i contributi agli investimenti (Tip.200), i trasferimenti in conto capitale (Tip.300), le entrate da alienazione di beni materiali e immateriali (Tip.400), a cui va aggiunta la voce residuale delle altre entrate in conto capitale (Tip.500).

Gli accertamenti di rendiconto, con poche eccezioni riportate di seguito e in corrispondenza delle singole tipologie, sono stati formulati applicando il principio della competenza finanziaria potenziata che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventa esigibile. Questo criterio è stato adottato per ciascun anno del triennio autorizzatorio, compreso l'esercizio approvato con il presente rendiconto. In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili, le entrate che derivano da:

- *Trasferimenti in conto capitale.* Sono state contabilizzate, di norma, negli esercizi in cui diventa esigibile l'obbligazione giuridica posta a carico del soggetto concedente (criterio generale). Nel caso di trasferimenti in conto capitale da altri enti pubblici, è invece richiesta la concordanza tra l'esercizio di impegno del concedente e l'esercizio di accertamento del ricevente, purché la relativa informazione sia messa a disposizione dell'ente ricevente in tempo utile;
- *Alienazioni immobiliari.* Il diritto al pagamento del corrispettivo, di importo pari al valore di alienazione del bene stabilito dal contratto di compravendita, si perfeziona nel momento del rogito con la conseguenza che la relativa entrata è accertabile solo nell'esercizio in cui viene a concretizzarsi questa condizione. L'eventuale presenza dei beni nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, unitamente alla possibile indicazione della modalità di pagamento del corrispettivo (immediata o rateizzata), sono elementi importanti che sono stati ripresi per consentire l'esatta attribuzione dell'entrata al rispettivo esercizio;
- *Alienazione di beni o servizi non immobiliari.* L'obbligazione giuridica attiva nasce con il trasferimento della proprietà del bene, con la conseguenza che l'entrata è accertata nell'esercizio in cui sorge il diritto per l'ente a riscuotere il corrispettivo, e questo, in base a quanto stabilito dal contratto di vendita;
- *Cessione diritti superficie.* La previsione relativa al canone conseguente all'avvenuta cessione del diritto di superficie, sorto in base al corrispondente rogito notarile, è attribuita agli esercizi in cui verrà a maturare il diritto alla riscossione del credito (obbligazione pecuniaria). Lo stesso criterio si applica sia agli atti di cessione già sottoscritti, e quindi accertati prima o durante la gestione di questo bilancio, che a quelli futuri previsti nel periodo considerato dalla programmazione triennale;
- *Permessi di costruire.* I criteri applicati cambiano al variare della natura del cespite. L'entrata che ha origine dal rilascio del permesso, essendo di regola immediatamente esigibile, è accertabile nell'esercizio in cui è materialmente rilasciata, ad eccezione delle eventuali rateizzazioni accordate. La seconda quota, collegata invece all'avvenuta ultimazione dell'opera, è imputabile nell'esercizio in cui sarà effettivamente riscossa (applicazione del principio di cassa, deroga ammessa solo se espressamente prevista dalla norma, come in questo caso) per cui l'eventuale accertamento è stato imputato applicando il medesimo criterio.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle entrate in conto capitale mentre il dettaglio è riportato nel conto di bilancio ufficiale (entrate per tipologia) , a cui pertanto si rinvia.

Tit.4/E (Entrate in conto capitale)	Rendiconto 2020	
	Stanziam. finali	Accertamenti
100 Tributi in conto capitale	5.000,00	0,00
200 Contributi agli investimenti	3.602.185,86	782.613,84
300 Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
400 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	327.566,87	8.769,62
500 Altre entrate in conto capitale	232.563,75	38.090,06
Totale	4.167.316,48	829.473,52

6.6 Riduzione di attività finanziarie

Il titolo include l'alienazione di attività finanziarie (Tip.100), la riscossione di crediti a breve (Tip.200), a medio e lungo termine (Tip. 300) oltre alla voce residuale (Tip.400). Questi movimenti, ove siano stati realizzati, sono imputabili nell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. Senza la presenza di specifiche deroghe, pertanto, si applica il principio generale della competenza potenziata. Per quanto riguarda il contenuto specifico delle operazioni da cui hanno origine queste entrate, movimenti che sono di norma associati ad analoghe operazioni presenti in spesa, si precisa che in coerenza con le previsioni, non si registrano entrate e spese.

Tit.5/E (Entrate da riduzione di attività finanziarie)	Rendiconto 2020	
	Stanziam. finali	Rendiconto
100 Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00
200 Riscossione di crediti a breve termine	0,00	0,00
300 Riscossione di crediti a medio-lungo termine	0,00	0,00
400 Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

6.7 Accensione di prestiti

Questi movimenti, con poche eccezioni riportate di seguito, sono contabilizzati applicando il principio generale della competenza che richiede di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile. Rientrano in questo ambito gli stanziamenti per l'emissione di obbligazioni (Tip.100), l'accensione di prestiti a breve (Tip.200), l'accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo (Tip.300) ed altre forme di entrata residuali (Tip.400). In particolare, ed entrando quindi nello specifico dei singoli movimenti contabili:

- *Assunzione di prestiti.* L'accensione di mutui e le operazioni ad essa assimilate, se messe in atto nel periodo considerato, è imputabile solo negli esercizi in cui la somma diventerà realmente esigibile. Si tratta, pertanto, del momento in cui il finanziatore rende disponibile il finanziamento in esecuzione del relativo contratto;
- *Contratti derivati.* La rilevazione dei movimenti, conseguenti all'eventuale stipula di contratti di questa natura, è effettuata rispettando il principio dell'integrità del bilancio per cui i flussi finanziari attivi o passivi, prodotti dall'andamento aleatorio insito nell'essenza stessa di questo contratto atipico, devono essere contabilizzati in modo separato. I movimenti di segno positivo, ove presenti, sono pertanto accertabili tra le entrate degli esercizi in cui il corrispondente credito (saldo finanziario attivo) si presume diventerà esigibile.

In coerenza con le previsioni, non è stato contratto alcun mutuo a medio e lungo termine. Non è mai stato fatto ricorso a contratti derivati.

Tit.6/E (Accensione di prestiti)	Rendiconto 2020	
	Stanziam. finali	Accertamenti
100 Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00
200 Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00
300 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00
400 Altre forme di indebitamento	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

6.8 Anticipazioni

Questo titolo comprende le sole anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Tip.100). La previsione con il corrispondente accertamento, ove presente nel corrispondente aggregato, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono, nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria della pubblica amministrazione, un vero e proprio debito dell'ente, essendo destinati a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che sono estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale accertamento di entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto impegno in uscita (chiusura di anticipazioni), indica l'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente ha legittimamente utilizzato nell'esercizio. Il criterio di previsione adottato, al pari di quello della successiva imputazione contabile, è quello a carattere generale che attribuisce il relativo importo all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona, diventando così effettivamente esigibile.

Nel corso del 2020 l'ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tit.7/E (Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere)	Rendiconto 2020	
	Stanziam. finali	Accertamenti
100 Anticipazioni tesoriere/cassiere	7.000.000,00	0,00
Totale	7.000.000,00	0,00

6.9 Altre considerazioni sulle entrate

Non ci sono considerazioni tecniche o valutazioni particolari da segnalare su altri aspetti della gestione delle entrate, in aggiunta o ad integrazione di quanto già riportato in questa sezione della Nota integrativa.

7 Criteri di valutazione delle uscite

7.1 Previsioni definitive e impegni di spesa

Le operazioni di chiusura contabile delle uscite di bilancio, al pari di quelle relative alle entrate, sono state precedute dalla valutazione dei flussi finanziari che si sono manifestati nell'esercizio, talvolta integrata anche da considerazioni di tipo economico. Sono state prese in esame solo le operazioni svolte nel periodo di riferimento cercando di evitare che i criteri di valutazione e stima adottati potessero portare a sottovalutazione e sopravvalutazione delle singole poste (attendibilità).

Il procedimento di attribuzione della spesa e di stesura dei relativi modelli obbligatori si è concretizzato nel rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili (correttezza) mentre i documenti riportano i dati con una classificazione che ne agevole la consultazione. I valori numerici più importanti, infine, sono stati corredati da un'informativa supplementare, presente nella Nota integrativa, che ne facilita la comprensione e l'intelligibilità (comprensibilità).

Anche in questo caso, si è partiti dal presupposto che gli utilizzatori di queste informazioni fossero già in possesso della normale diligenza richiesta per esaminare i dati contabili di rendiconto e possedano, allo stesso tempo, una ragionevole conoscenza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica (*rispetto del principio n.5 - Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità*).

Nella fase tecnica che preceduto la stesura del documento contabile le componenti positive (entrate) non realizzate non sono state contabilizzate a consuntivo mentre le componenti negative (uscite) sono state contabilizzate, e quindi riportate nel rendiconto, per la sola quota definitivamente realizzata, con imputazione della spesa nel relativo esercizio (*rispetto del principio n.9 - Prudenza*).

Il riscontro sulle uscite, oggetto di impegno in conto competenza, ha comportato la verifica sulla presenza di tutti gli elementi identificativi, come la ragione del debito, l'indicazione della somma da pagare, il soggetto creditore, la scadenza dell'obbligazione e la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio, mentre agli uffici competenti spetta l'obbligo di conservare la relativa documentazione giustificativa.

Il prospetto mostra il riepilogo della spesa per titoli, in sintonia con quanto riportato nella seconda parte del conto di bilancio ufficiale, mentre le note descrittive associate a ciascun argomento, sviluppate di seguito, espongono i criteri adottati per attribuire la spesa ai rispettivi esercizi.

Uscite competenza (Riepilogo titoli)		Rendiconto 2020	
		Stanziam. finali	Impegni comp.
Disavanzo applicato in uscita		46.945,79	-
	Parziale	46.945,79	-
1 Correnti		8.214.011,71	6.559.441,03
2 In conto capitale		4.517.509,11	1.015.201,53
3 Incremento attività finanziarie		0,00	0,00
4 Rimborso di prestiti		113.933,73	113.933,73
5 Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere		7.000.000,00	0,00
	Parziale (impieghi)	19.892.400,34	7.688.576,29
7 Spese conto terzi e partite di giro		6.924.941,10	957.400,64
	Totale	26.817.341,44	8.645.976,93

7.2 Spese correnti

Le uscite di questa natura comprendono i redditi da lavoro dipendente (Macro.101), le imposte e le tasse (Macro.102), l'acquisto di beni e le prestazioni di servizi (Macro.103), i trasferimenti correnti (Macro.104), gli interessi passivi (Macro.107), le spese per redditi da capitale (Macro.108), i rimborsi e le poste correttive delle entrate (Macro.109) a cui vanno aggiunte, come voce residuale, le altre spese correnti (Macro.110).

In taluni casi, la norma contabile consente di adottare dei criteri di registrazione diversi dal principio generale che prescrive l'imputazione dell'obbligazione giuridicamente perfezionata nell'esercizio in cui l'uscita diventa esigibile. In particolare, ed entrando quindi nello specifico:

- *Trattamenti fissi e continuativi (personale)*. Questa spesa, legata a voci con una dinamica salariale predefinita dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale, è stata imputata nell'esercizio in cui si è verificata la relativa liquidazione e questo, anche nel caso di personale comandato eventualmente pagato dall'ente che beneficia della prestazione. In quest'ultima circostanza, il relativo rimborso è stato previsto e accertato nella corrispondente voce di entrata;
- *Rinnovi contrattuali (personale)*. La stima del possibile maggior esborso, compresi gli oneri riflessi a carico dell'ente e quelli che derivano dagli eventuali effetti retroattivi, è imputabile all'esercizio di sottoscrizione del contratto collettivo, salvo che quest'ultimo non preveda il differimento nel tempo degli effetti economici;
- *Trattamento accessorio e premiante (personale)*. Questi importi, se dovuti, sono imputati nell'esercizio in cui diventeranno effettivamente esigibili dagli aventi diritto, anche se si riferiscono a prestazioni di lavoro riconducibili ad esercizi precedenti;
- *Fondo sviluppo risorse umane e produttività (personale)*. È imputato nell'esercizio a cui la costituzione del fondo si riferisce. In caso di mancata costituzione, e quindi in assenza di impegno della spesa nel medesimo esercizio, le corrispondenti economie confluiscono nel risultato di amministrazione a destinazione vincolata, ma solo nei limiti della parte del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione nazionale collettiva;
- *Acquisti con fornitura intrannuale (beni e servizi)*. Questo tipo di fornitura, se destinata a soddisfare un fabbisogno di parte corrente, fa nascere un'obbligazione passiva il cui valore è stato attribuito all'esercizio in cui è adempiuta completamente la prestazione;

- **Acquisti con fornitura ultrannuale (beni e servizi).** Le uscite di questa natura, come nel caso di contratti d'affitto o di somministrazione periodica di durata ultrannuale, sono attribuite, pro quota, agli esercizi in cui matura la rata di affitto oppure è evasa la parte di fornitura di competenza di quello specifico anno;
- **Aggi sui ruoli (beni e servizi).** È impegnata nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono oggetto di specifico accertamento in entrata, e per un importo pari a quello contemplato dalla convenzione stipulata con il concessionario;
- **Gettoni di presenza (beni e servizi).** Sono attribuiti all'esercizio in cui la prestazione è resa, e questo, anche nel caso in cui le spese siano eventualmente liquidate e pagate nell'anno immediatamente successivo;
- **Utilizzo beni di terzi (beni e servizi).** Le spese relative al possibile utilizzo di beni di terzi, come ad esempio le locazioni e gli affitti passivi, è imputata a carico degli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere, con il diritto del proprietario a percepire il corrispettivo pattuito;
- **Contributi in conto gestione (trasferimenti correnti).** Sono imputati nell'esercizio in cui è adottato l'atto amministrativo di concessione oppure, più in generale, nell'anno in cui il diritto ad ottenere l'importo si andrà a perfezionare. Infatti, se è previsto che l'atto di concessione debba indicare espressamente le modalità, i tempi e le scadenze dell'erogazione, la previsione di spesa ne prende atto e si adegua a tale prospettiva, attribuendo così l'importo agli esercizi in cui l'obbligazione verrà effettivamente a scadere;
- **Contributi in conto interessi (trasferimenti correnti).** Sono di competenza degli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni poste a carico di questo ente (concedente), che si uniforma, così facendo, al contenuto del piano di ammortamento del prestito assunto dall'ente beneficiario del contributo;
- **Contributi correnti a carattere pluriennale (trasferimenti correnti).** Se previsti in bilancio, seguono i criteri di attribuzione esposti per i contributi in conto interesse;
- **Oneri finanziari su mutui e prestiti (interessi passivi).** Sono stati previsti e imputati negli esercizi in cui andrà a scadere ciascuna obbligazione giuridica passiva. Dal punto di vista economico, si tratta della remunerazione sul capitale a prestito che sarà liquidato all'istituto concedente sulla base del piano di ammortamento;
- **Conferimento di incarichi a legali (beni e servizi).** Questo genere di spesa legale, la cui esigibilità non è determinabile a priori, sono stati provvisoriamente imputati all'esercizio in cui il contratto di prestazione d'opera intellettuale è firmato ed in deroga, quindi, al principio della competenza potenziata. Si tratta di un approccio adottato per garantire l'iniziale copertura per poi effettuare, in sede di riaccertamento dei residui passivi a rendiconto, la reimputazione della spesa ad un altro esercizio. Quest'ultima operazione, comporta il ricorso alla tecnica del *fondo pluriennale vincolato* che consente di reimputare l'impegno ad un altro esercizio, purché la relativa spesa sia stata interamente finanziata nell'esercizio in cui sorge l'originaria obbligazione;
- **Sentenze in itinere (beni e servizi).** La presenza di cause legali in cui sussistono fondate preoccupazioni circa l'esito non favorevole del contenzioso è un elemento che può incidere sulla solidità e sulla sostenibilità nel tempo degli equilibri di bilancio, e questo, anche in presenza di sentenze non definitive. Esiste, pertanto, un'obbligazione passiva che è condizionata al verificarsi di un evento successivo (l'esito del giudizio o del ricorso) ma che va subito fronteggiata. In presenza di situazioni come quella delineata è stata valutata dall'ente la possibilità di accantonare l'onere stimato in un apposito fondo rischi, la cui modalità di gestione contabile è già descritta in altro specifico argomento, a cui pertanto si rinvia.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle uscite correnti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel conto di bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Tit.1/U (Correnti)	Rendiconto 2020	
	Stanziam. finali	Impegni comp.
101 Redditi da lavoro dipendente		1.759.201,18
102 Imposte e tasse a carico dell'ente		120.081,51
103 Acquisto di beni e servizi		3.930.120,18
104 Trasferimenti correnti		310.296,75
105 Trasferimenti di tributi		0,00
106 Fondi perequativi		0,00
107 Interessi passivi		113.150,87
108 Altre spese per redditi da capitale		0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate		71.225,30
110 Altre spese correnti		255.365,24
Totale	8.214.011,71	6.559.441,03

7.3 Spese in conto capitale

Gli interventi per l'acquisto o la realizzazione di beni e servizi durevoli sono stati imputati negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Per gli interventi che non richiedono la stima dei tempi di realizzazione (crono programma), l'imputazione ai rispettivi esercizi è stata effettuata secondo il principio generale, in corrispondenza dell'esigibilità della spesa. Rientrano in questo contesto le spese in conto capitale a carico dell'ente (Macro.201), gli investimenti fissi lordi (Macro.202), i contributi agli investimenti (Macro.203), i trasferimenti in conto capitale (Macro.204) a cui va ad aggiungersi la voce residuale delle altre spese in conto capitale (Macro.205). Con riguardo alle problematiche contabili di ampio respiro prese in considerazione durante la stesura del rendiconto, si evidenzia quanto segue:

- **Finanziamento dell'opera.** La copertura delle spese d'investimento deve sussistere fin dall'inizio e per l'intero importo della spesa, e questo, anche in presenza di una situazione che preveda l'assunzione degli impegni su più esercizi, secondo il criterio della competenza potenziata. L'eventuale presenza in bilancio di stanziamenti in conto capitale non ha autorizzato, di per sé, l'assegnazione dei relativi lavori che sono stati invece necessariamente preceduti dall'accertamento della corrispondente entrata. Per maggiori dettagli su questo

aspetto si rinvia allo specifico argomento della Nota integrativa dedicato alle modalità di finanziamento degli investimenti;

- **Impegno ed imputazione della spesa.** Le spese d'investimento, purché provviste di finanziamento e in presenza di un'obbligazione verso terzi, sono state impegnate imputandole nell'esercizio di prevista esigibilità della relativa spesa.

In deroga a quanto sopra, se sussiste un primo tipo di condizioni minimali richieste dalla norma (quadro economico disponibile in seguito all'avvenuta approvazione del relativo progetto; avvenuta attivazione nell'esercizio di almeno una procedura di gara in corso di espletamento per una delle voci del quadro economico, escluse le spese progettuali), l'intero stanziamento del quadro economico è stato considerato "come impegnato" e ciascuna spesa è stata imputata nell'esercizio in cui si presume diventerà esigibile, evitando così la formazione di un'economia di bilancio (deroga limitata ad un solo esercizio). L'imputazione della spesa in conto esercizi futuri è stata effettuata con il ricorso alla tecnica del FPV.

Sempre in deroga al principio generale, se sussiste un secondo tipo di condizioni minimali richieste dalla norma (quadro economico disponibile; impegno di spesa con un'obbligazione contrattuale su almeno una voce del quadro economico, escluse le spese progettuali), l'intero stanziamento del quadro economico è stato considerato "come impegnato" e ciascuna spesa è stata imputata nell'esercizio in cui si presume diventerà esigibile, evitando così la formazione di un'economia di bilancio (nessun limite temporale alla deroga).

- **Adeguamento del crono programma.** I lavori relativi ad un'opera pubblica già finanziata possono essere realizzati nei tempi previsti oppure subire variazioni in corso d'opera dovute al verificarsi di situazioni difficilmente prevedibili. In presenza di variazione nei tempi previsti di realizzazione dell'opera, si è provveduto a reimputare la spesa attribuendola all'esercizio in cui è prevista la sua esigibilità.

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese in conto capitale mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel conto di bilancio, a cui pertanto si rinvia.

Tit.2/U (In conto capitale)	Rendiconto 2020	
	Stanziam. finali	Impegni comp.
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente		0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		613.939,21
203 Contributi agli investimenti		401.262,32
204 Altri trasferimenti in conto capitale		0,00
205 Altre spese in conto capitale		0,00
Totale	4.517.509,11	1.015.201,53

7.4 Incremento di attività finanziarie

Sono comprese in questo specifico aggregato le operazioni riconducibili ad acquisizioni di attività finanziarie (Macro.301), concessione di crediti a breve termine (Macro.302), concessioni di credito a medio e lungo termine (Macro.303) con l'aggiunta della voce di carattere residuale relativa alle altre spese per incremento di attività finanziarie (Macro.304).

Gli stanziamenti di questa natura sono imputati nel bilancio dell'esercizio in cui viene a scadere l'obbligazione giuridica passiva, rispettando quindi la regola generale che considera, come elemento discriminante, il sussistere dell'esigibilità del credito nell'esercizio in cui la spesa è stata prima prevista e poi impegnata.

Non si registrano uscite di tali natura e né le correlate entrate.

Tit.3/U (Incremento di attività finanziarie)	Rendiconto 2020	
	Stanziam. finali	Impegni comp.
301 Spese per acquisizione di attività finanziarie	0,00	0,00
302 Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

7.5 Rimborso di prestiti

Gli impegni destinati alla restituzione dei prestiti contratti sono stati imputati nell'esercizio in cui viene a scadere l'importo dell'obbligazione giuridica passiva a carico dell'ente che corrisponde, in termini monetari, alla rata di ammortamento del debito (annualità).

Appartengono a questa classificazione il rimborso dei titoli obbligazionari (Macro.401), dei prestiti a breve termine (Macro.402), dei mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine (Macro.403) oltre al gruppo residuale del rimborso di altre forme di indebitamento (Macro.404).

Nello specifico, ed entrando così nel merito degli stanziamenti di bilancio, si sottolinea che:

- **Quota capitale.** Si tratta della restituzione frazionata dell'importo originariamente concesso secondo la progressione indicata dal rispettivo piano di ammortamento, con la tempistica e gli importi ivi riportati. L'imputazione della spesa, senza alcuna eccezione, è stata effettuata nel rispetto del principio generale di competenza ed è collocata tra i rimborsi di prestiti;
- **Quota interessi.** È l'importo che è pagato all'istituto concedente, insieme alla restituzione della parte capitale, a titolo di controprestazione economica per l'avvenuta messa a disposizione della somma mutuata. La quota interessi, pur essendo imputata in bilancio con gli stessi criteri della quota capitale, diversamente da questa

ultima, è collocata tra le spese correnti (Macro.107).

Il prospetto mostra la composizione sintetica delle spese per rimborso di prestiti mentre il dettaglio (spesa per macro aggregati) è riportato nel conto di bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia.

Tit.4/U (Rimborso di prestiti)	Rendiconto 2020	
	Stanziam. finali	Impegni comp.
401 Rimborso di titoli obbligazionari		0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine		0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		113.933,73
404 Rimborso di altre forme di indebitamento		0,00
405 Fondi per rimborso prestiti		0,00
Totale	113.933,73	113.933,73

7.6 Chiusura delle anticipazioni

Sono associate a questa casistica le operazioni di restituzione delle anticipazioni ricevute dal tesoriere o dal cassiere (macro aggregato 501) che si contrappongono all'analoga voce, presente tra le entrate del medesimo esercizio, destinata a comprendere l'acquisizione di anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (tipologia 100). L'eventuale somma presente a rendiconto indica la dimensione complessiva delle aperture di credito richieste al tesoriere (entrate) per poi essere restituite, solo in un secondo tempo, dopo l'avvenuta registrazione in contabilità dell'operazione nel versante delle uscite. Si tratta di movimenti che nella formulazione adottata per la contabilità finanziaria non costituiscono un vero e proprio debito, essendo sorti per far fronte a temporanee esigenze di liquidità che devono essere chiuse entro la fine dello stesso esercizio.

Anche in questo caso, non essendo prevista alcuna deroga al principio di riferimento, si applica la regola generale che impone di stanziare la spesa nell'esercizio in cui l'impegno, assunto sulla medesima voce, diventerà effettivamente esigibile.

Il prospetto mostra la composizione sintetica relativa alla chiusura delle anticipazioni mentre il dettaglio è riportato nel conto di bilancio ufficiale, a cui pertanto si rinvia. Nell'esercizio 2020 non è stato fatto ricorso alle anticipazioni di Tesoreria.

Tit.5/U (Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere)	Rendiconto 2020	
	Stanziam. finali	Impegni comp.
Chiusura anticipazioni da tesoriere/cassiere	7.000.000,00	0,00
Totale	7.000.000,00	0,00

7.7 Altre considerazioni sulle uscite

Non ci sono considerazioni tecniche o valutazioni particolari da segnalare su altri aspetti della gestione delle uscite, in aggiunta o ad integrazione di quanto già riportato in questa sezione della Nota integrativa.

8 Fenomeni che necessitano di particolari cautele

8.1 Valutazione prudente di fenomeni ad impatto differito

Il bilancio di previsione di questo esercizio era stato predisposto iscrivendo tra le entrate le componenti positive che ragionevolmente si sarebbero rese disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative erano state limitate alle sole voci che avrebbero comportato l'assunzione di impegni di spesa realmente sostenibili, in quanto finanziati dalle corrispondenti risorse previste.

Lo stesso criterio è stato poi seguito durante la gestione e nelle relative variazioni di bilancio, per cui le previsioni di entrata (stima degli accertamenti di competenza) sono state dimensionate evitando fenomeni di sovrastima mentre, nel versante delle uscite (stima degli impegni imputabili nell'esercizio), sono stati evitati fenomeni che avrebbero portato alla sottostima delle spese in corso di formazione o di definizione (rispetto del principio n.9 - Prudenza).

L'approccio prudente alla politica di bilancio ha quindi creato le condizioni affinché i successivi atti di gestione poggiassero su basi finanziarie sufficientemente solide, compatibilmente, però, con la disponibilità di adeguati flussi informativi. Questa affermazione è sicuramente valida per gli eventi che presentano caratteristiche di normalità e semplicità operativa; situazioni, quindi, prive di rischio significativo.

Ma nel medesimo intervallo di tempo si sono anche manifestati fenomeni che non offrivano lo stesso grado di prevedibilità e facilità di intervento, aspetti su cui è opportuno concentrare a rendiconto le dovute attenzioni. Nel predisporre questo bilancio, ad esempio, era stata posta particolare attenzione nel valutare l'impatto di alcuni particolari fenomeni, come la consistenza e le possibili implicazioni prodotte dalla modalità di finanziamento degli investimenti, il tipo e quantità delle garanzie prestate a terzi, gli eventuali impieghi di risorse in strumenti derivati, oltre alla possibile presenza di situazioni in corso di definizione che avrebbero potuto portare alla formazione debiti fuori bilancio. Si tratta di fatti e circostanze che ora, in fase di consuntivo, devono essere nuovamente oggetto di particolari cautele e, come tali, approfonditi in modo separato nei successivi punti della Nota integrativa.

8.2 Modalità di finanziamento del bilancio investimenti

Le *fonti* a cui l'ente può accedere per reperire beni o servizi di natura durevole sono le entrate correnti destinate per legge a tale scopo, l'eccedenza corrente di bilancio (risparmio), l'alienazione di beni e diritti patrimoniali, i proventi dei permessi di costruire (oneri di urbanizzazione), i trasferimenti in conto capitale, le accensioni di prestiti e l'avanzo di amministrazione (eccedenza di esercizi pregressi).

L'eventuale fondo pluriennale vincolato applicato (FPV/E), pur essendo collocato tra le entrate, è solo la riproposizione in bilancio, per esigenze di quadratura contabile dovute all'adozione del criterio di competenza finanziaria potenziata, di entrate in prevalenza a specifica destinazione che sono già state contabilizzate ed accertate in esercizi precedenti. Il FPV/E stanziato in entrata, in definitiva, può essere paragonato al finanziamento delle spese di bilancio ottenuto applicando in entrata la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione. Si tratta di due modalità che hanno origine diversa ma simile natura contabile; sono, per la quasi totalità, originate da risorse attivate in esercizi precedenti e provviste di un vincolo di destinazione più o meno elevato. Questo significa che la decisione di finanziare un investimento con fonti di questa natura può essere modificata, anche in presenza di future economie di spesa, solo con l'adozione di particolari procedimenti contabili, sempre adeguatamente motivati.

L'importanza di approfondire nella Nota integrativa le modalità di finanziamento delle opere pubbliche messe in atto deriva dall'importante influsso che queste scelte hanno sugli equilibri finanziari. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, gli effetti indotti dall'*espansione degli investimenti* sono per taluni versi positivi, come il beneficio immediato prodotto sull'economia locale (maggiore disponibilità di lavoro) e sulla qualità dei servizi resi (disponibilità di infrastrutture migliori) ma ci possono essere anche conseguenze negative, come l'impatto che può derivare dal rimborso del prestito (quota capitale e interessi) in presenza di un'opera finanziata con il ricorso al credito oneroso di terzi. Le considerazioni tecniche su quest'ultimo fenomeno, come la necessaria cautela che deve portare alla scelta della forma di finanziamento, sono già state formulate nei corrispondenti argomenti della Nota integrativa (livello di indebitamento ed esposizione per interessi passivi).

Per quanto riguarda invece gli *aspetti prettamente contabili* relativi alle modalità di finanziamento e di imputazione contabile delle entrate di parte investimento, oggetto di rendiconto, si sottolinea quanto segue:

- *Grado di copertura*. Ciascuna spesa è associata alla corrispondente fonte di entrata. Si da atto, inoltre, che la successiva attivazione dell'opera, con l'assegnazione delle prestazioni di natura tecnica o intellettuale, ha avuto luogo se, e solo dopo, il completo reperimento del finanziamento previsto. L'intervento, infatti, deve essere coperto da opportune risorse fin dall'inizio, e questo, a prescindere dallo sviluppo temporale dei lavori (crono programma) e dai tempi di assunzione dei relativi impegni;
- *Criterio d'imputazione*. Il finanziamento effettivo di ciascun investimento può derivare sia da poste accertate e interamente imputate nello stesso esercizio che da entrate accertate nell'esercizio ma imputate in esercizi successivi. Costituiscono idonea copertura finanziaria, nel primo caso, le risorse accertate e imputate nello stesso esercizio, compreso l'avanzo di amministrazione deliberato con il precedente rendiconto e poi applicato a bilancio, mentre nel secondo, le entrate accertate nell'esercizio ma imputate negli anni successivi purché l'esigibilità dell'incasso dipenda dalla semplice manifestazione unilaterale dell'ente o da quella conclamata degli enti pubblici concedenti.

La situazione, come riportata nel prospetto successivo non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

Modalità di finanziamento del bilancio investimenti nel suo complesso		Finanziamenti 2020	
		Previsto	Accertato
Entrate in conto capitale (Tit.4/E)	(+)	4.167.316,48	829.473,52
Contributi investimenti per rimborso prestiti da P.A.		0,00	0,00
Altre entrate in C/capitale per spese correnti		92.563,75	38.090,06
Entrate in conto capitale che finanziano spese correnti	(-)	92.563,75	38.090,06
Risorse ordinarie		4.074.752,73	791.383,46
FPV per spese in C/capitale (FPV/E)	(+)	282.517,20	282.517,20
Avanzo applicato a bilancio investimenti	(+)	36.000,00	36.000,00
Entrate correnti che finanziano investimenti	(+)	124.239,18	124.239,18
Entrate da riduzione di attività finanziarie (Tit.5/E)	(+)	0,00	0,00
Riscossione crediti a breve		0,00	0,00
Riscossione crediti a medio-lungo		0,00	0,00
Altre entrate da riduzione attività finanziarie		0,00	0,00
Entrate per rid. att. finanziarie assimilabili a movimenti di fondi	(-)	0,00	0,00
Entrate per accensione di prestiti (Tit.6/E)	(+)	0,00	0,00
Accensione prestiti per estinzione anticipata mutui		0,00	0,00
Altre accensione prestiti per spese correnti		0,00	0,00
Accensioni di prestiti che finanziano spese correnti	(-)	0,00	0,00
Risorse straordinarie		442.756,38	442.756,38
Totale		4.517.509,11	1.234.139,84

8.3 Principali investimenti attivati nell'esercizio

La concreta attivazione di un investimento, con la relativa assegnazione del progetto o il successivo inizio effettivo dei lavori, può avvenire solo in seguito all'avvenuto perfezionamento del relativo finanziamento. Premesso ciò, il prospetto che segue elenca i principali investimenti attivati nell'intervallo di tempo considerato ed omette gli interventi di minore, secondaria o trascurabile importanza. Il riscontro sull'impatto economico dell'intervento in conto capitale, infatti, va concentrato sui fenomeni che hanno avuto una qualche rilevanza significativa sugli equilibri complessivi di bilancio. Questi ultimi, possono essere considerati in modo statico (situazione attuale) oppure visti anche in un'ottica dinamica di più ampio periodo (prospettiva di medio termine).

Elenco dei principali investimenti attivati nell'esercizio	Investimenti 2020
Microqualificazione centri commerciali naturali	16.240,64
Acquisti hardware	27.584,68
Incarichi di messa in sicurezza viabilità	25.000,00
Incarichi interventi strutturali protez.arenili	150.000,00
Nuova copertura scuola dell'infanzia	50.670,65
Manut.straord. tetto Palazzo Mariotti 2^stralcio	65.000,00
Manut. litorale connessi gestione demanio m.mo	149.742,80
Efficientamento energetico e messa in sicurezza	50.000,00
Implement.ne e valorizz.ne Museo Portus Scabris	25.000,00
Ripristino-adeq.to strutt.cimitero com.le 2^stralc	50.000,00
Allestimento autovettura polizia municipale	5.755,96
Implementazione attrezzature UT	8.181,00
Contrasto maltrattamento animali	3.155,01
Realizzazione Cinerario e Muro della memoria	32.174,46
Manutenzioni straordinarie immobili comunali	4.200,00
GPAFR- Acquisto Fuoristrada servizio AIB	36.000,00
GPAFR a Regione per alienazione immobili regionali	401.262,32
Totale	1.099.967,52

8.4 Garanzie prestate

L'amministrazione può legittimamente concedere delle garanzie, principali o sussidiarie, a favore di altri soggetti e sottoscrivendo i rispettivi documenti che vincolano l'ente nel tempo. Dal punto di vista prettamente patrimoniale, il valore complessivo delle garanzie prestate è riportato tra i conti d'ordine della contabilità economica mentre la concessione della singola garanzia non richiede, di regola, alcuna specifica registrazione finanziaria, né è soggetta a particolari restrizioni.

Pur in assenza di specifici vincoli, l'approccio prudente alle problematiche della gestione, che deve sempre precedere le scelte della pubblica amministrazione, può portare l'ente a preferire il possibile accantonamento di un fondo rischi tra le uscite di competenza. L'eventuale stanziamento a carattere facoltativo può essere assimilato ad un'economia volontaria di bilancio, che non è stata oggetto di impegno, e collegata al rischio implicito connesso con la sottoscrizione delle garanzie verso terzi. Questo risparmio produce a rendiconto una componente positiva nel calcolo del risultato, importo poi riservato, nella forma di avanzo vincolato, alla

copertura dell'onere che potrebbe sorgere in futuro per l'eventuale escussione del debito garantito. L'ente non ha rilasciato garanzie fideiussorie.

Elenco delle garanzie prestate dall'Ente (Consistenza)	Rendiconto 2020
Non ci sono garanzie da segnalare	
Totale	0,00

8.5 Impieghi finanziari in strumenti derivati

Per "strumenti derivati" si intendono i prodotti offerti dal mercato creditizio il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante che può essere di natura finanziaria, come ad esempio i titoli azionari, i tassi di interesse o l'andamento dei cambi, oppure di natura reale, come nel caso di oro, petrolio, e così via. Le difficili problematiche di gestione connesse con l'avvenuta sottoscrizione di strumenti derivati sono emerse in seguito al progressivo diffondersi di questi strumenti atipici anche nel particolare mondo degli enti locali.

Queste operazioni hanno avuto un impatto positivo ed immediato sul bilancio, dato che il loro acquisto era proprio finalizzato allo scopo di liberare risorse finanziarie altrimenti congelate dall'indebitamento pregresso. In una prospettiva di più ampio respiro, però, gli impieghi in strumenti derivati hanno avuto l'effetto di trasferire in un futuro più o meno lontano il rischio che deriva dalla definitiva quantificazione del prestito effettivo da rimborsare. In particolari circostanze, si sono pertanto verificati effetti distorsivi sul bilancio non previsti al momento dell'originaria stipula. Questo è il motivo per cui le operazioni di questa natura hanno incontrato un crescente livello di elevata attenzione. L'eventuale presenza di strumenti derivati va pertanto monitorata con la dovuta cautela, visti i possibili risvolti sui delicati equilibri di bilancio, difficilmente prevedibili con largo anticipo. L'Ente non ha mai sottoscritto contratti in strumenti derivati.

Impieghi finanziari in strumenti derivati (Consistenza)	Rendiconto 2020
Non ci sono impieghi da segnalare	
Totale	0,00

8.6 Debiti fuori bilancio in corso formazione

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese ma non ancora formalizzate con l'assunzione del relativo impegno. Le casistiche sono varie, come l'esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, l'esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi e ricapitalizzazioni di società, fino alla necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d'urgenza. Un debito fuori bilancio può nascere anche in seguito all'avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l'amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le attribuzioni riconducibili alle funzioni proprie dell'ente. Si deve pertanto conciliare, seppure a posteriori, l'acquisto del bene o del servizio con le regole ufficiali della contabilità e della contrattualistica pubblica.

Dal punto di vista operativo, l'ente iscrive in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro riconoscimento con apposita delibera soggetta all'approvazione del consiglio, atto che va così ad impegnare e finanziare la relativa spesa. Il riconoscimento del debito, la contabilizzazione della posta nella parte passiva del bilancio e il reperimento del finanziamento, pertanto, sono tre distinti passaggi di un unico procedimento formale che porta alla regolarizzazione della pratica.

La presenza di eventuali debiti fuori bilancio in corso di formazione, al pari di altre passività la cui esistenza è in qualche modo nota ancorché non del tutto definita, può richiedere l'accantonamento di somme tali da consentire, nella prima occasione utile, il riconoscimento formale del debito pregresso con il suo contestuale finanziamento e la registrazione in bilancio.

La situazione, come riportata nel prospetto e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo con carattere d'urgenza.

Debiti fuori bilancio in corso di formazione (Non ancora riconoscibili)	Importo
Sentenze	0,00
Disavanzi	0,00
Ricapitalizzazioni	0,00
Espropri	0,00
Altro	0,00
Totale	0,00

Denominazione	Sentenze
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

Denominazione	Disavanzi
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

Denominazione	Ricapitalizzazioni
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare
Denominazione	Espropri
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare
Denominazione	Altro
Contenuto e valutazioni	Nessun elemento da segnalare

8.7 **Altre considerazioni su fenomeni particolari**

Non ci sono considerazioni tecniche o valutazioni particolari da segnalare su altri aspetti della gestione che necessitano di particolari cautele, in aggiunta o ad integrazione di quanto già riportato in questa sezione della Nota integrativa.

9 Conclusioni

9.1 Considerazioni finali e conclusioni

I documenti contabili di rendiconto sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio in termini di stanziamenti definitivi e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Il consuntivo è stato predisposto secondo lo schema del rendiconto della gestione previsto dalla normativa vigente, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, il quadro generale riassuntivo, la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico. Al rendiconto sono stati allegati i prospetti del risultato di amministrazione, la composizione del fondo pluriennale vincolato, la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie, quello degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati, la tabella degli accertamenti imputati agli esercizi successivi, quella degli impegni imputati agli esercizi successivi, il prospetto dei costi per missione, le spese per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da organismi comunitari e internazionali, quelle per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni, ed infine, il prospetto dei dati SIOPE.

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" mentre risulta correttamente calcolato sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato. I crediti verso terzi sono stati attentamente valutati come il possibile accantonamento del rispettivo fondo svalutazione. I fenomeni con andamento pluriennale che potevano avere effetti distorsivi sull'attuale strategia di bilancio, conseguente all'avvenuta approvazione di questo rendiconto, sono stati descritti ed analizzati, in ogni loro aspetto, fornendo inoltre le opportune considerazioni.

Dove la norma dava adito a interpretazioni controverse e non ancora consolidate, è stata scelta una soluzione che andasse a privilegiare la sostanza invece che il puro e semplice rispetto della forma, come previsto dal rispettivo principio. Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nei modelli obbligatori ed ufficiali, sono state riprese e sviluppate nella presente Nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.